

Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dal 1 gennaio 2011 – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, ARG/elt 205/08, ARG/elt 130/09, ARG/elt 125/10, ARG/elt 51/11, ARG/elt 148/11, ARG/elt 187/11, 226/2012/R/eel, 328/2012/R/eel, 578/2013/R/eel, 574/2014/R/eel, 400/2015/R/eel, 558/2015/R/eel, 424/2016/R/eel, 581/2017/R/eel, 564/2018/R/eel, 592/2018/R/eel, 66/2020/R/eel, 315/2020/R/eel, 128/2022/R/efr e 674/2022/R/efr

**TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE
(TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA)**

Ai sensi del punto 3. della deliberazione 226/2012/R/eel, l'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) si applica anche nel caso di richieste di connessione già inviate al gestore di rete al 28 maggio 2012 (data di entrata in vigore del predetto provvedimento). Per tali richieste:

- *le tempistiche di cui all'articolo 33, comma 33.2, del TICA si applicano a decorrere dalla data del 28 maggio 2012 ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva;*
- *il gestore di rete ne dà comunicazione al richiedente, anche per il tramite del portale informatico ed eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato.*

Ai sensi della deliberazione 328/2012/R/eel:

- *le disposizioni previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3, 21.5 e dall'articolo 31 del TICA si applicano anche alle richieste di connessione in corso alla data del 27 luglio 2012 (data di entrata in vigore della deliberazione 328/2012/R/eel). Per tali richieste, le tempistiche indicate nei predetti commi e articoli si applicano a decorrere dal 27 luglio 2012 ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva (punto 3. della deliberazione 328/2012/R/eel);*
- *la disposizione di cui al comma 33.1 del TICA si applica anche agli impianti con potenza nominale fino a 1 MW il cui preventivo sia stato accettato prima del 27 luglio 2012.*

Indice

PARTE I	PARTE GENERALE.....	6
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1	<i>Definizioni.....</i>	<i>6</i>
Articolo 2	<i>Ambito di applicazione.....</i>	<i>16</i>
TITOLO II	CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI	17
Articolo 3	<i>Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC).....</i>	<i>17</i>
Articolo 4	<i>Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni.....</i>	<i>20</i>
Articolo 5	<i>Codice identificativo del punto di connessione.....</i>	<i>22</i>
PARTE II	RICHIESTE DI CONNESSIONE.....	23
Articolo 6	<i>Richieste di connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022, dagli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 e dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione Unica</i>	<i>23</i>
Articolo 6bis	<i>Richieste di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 e per impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 ...</i>	<i>235</i>
Articolo 6ter	<i>Richieste di connessione tramite Comunicazione Unica nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W</i>	<i>26</i>
PARTE III	CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE	29
TITOLO I	CONDIZIONI PROCEDURALI PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022, DAGLI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2017 E DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W CHE SI AVVALGONO DELLA COMUNICAZIONE UNICA	29
Articolo 7	<i>Preventivo e procedure per la connessione</i>	<i>29</i>
Articolo 8	<i>Soluzione tecnica minima generale (STMG)</i>	<i>34</i>
Articolo 9	<i>Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni</i>	<i>36</i>
Articolo 10	<i>Realizzazione e attivazione della connessione.....</i>	<i>40</i>
Articolo 11	<i>Attivazione dell'open season.....</i>	<i>46</i>
TITOLO II	CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022, DAGLI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2017 E DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W CHE SI AVVALGONO DELLA COMUNICAZIONE UNICA	46

Articolo 12	<i>Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche</i>	46
Articolo 13	<i>Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento</i>	49
TITOLO II BIS	CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022, PER GLI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2017 E PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W CHE SI AVVALGONO DELLA COMUNICAZIONE UNICA	49
Articolo 13bis	<i>Condizioni procedurali ed economiche per impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 e per impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017</i>	49
Articolo 13bis	<i>Condizioni procedurali per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione Unica</i>	51
TITOLO III	INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI	55
Articolo 14	<i>Indennizzi automatici</i>	55
Articolo 15	<i>Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento</i>	55
Articolo 16	<i>Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento</i>	56
Articolo 17	<i>Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile</i>	58
Articolo 18	<i>Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione</i>	59
PARTE IV	CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE	61
TITOLO I	CONDIZIONI PROCEDURALI	61
Articolo 19	<i>Preventivo e procedure per la connessione</i>	61
Articolo 20	<i>Soluzione tecnica minima generale (STMG)</i>	65
Articolo 21	<i>Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni</i>	67
Articolo 22	<i>Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)</i>	71
Articolo 23	<i>Realizzazione e attivazione della connessione</i>	72
Articolo 24	<i>Attivazione dell'open season</i>	76
TITOLO II	CONDIZIONI ECONOMICHE	77

Articolo 25	<i>Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento</i>	77
Articolo 26	<i>Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche</i>	78
Articolo 27	<i>Condizioni economiche per la connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche</i>	79
TITOLO III	INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE	80
Articolo 28	<i>Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile</i>	80
Articolo 29	<i>Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento</i>	81
Articolo 30	<i>Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento</i>	81
PARTE V	DISPOSIZIONI FINALI	84
TITOLO I	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE	84
Articolo 31	<i>Validità del preventivo accettato</i>	84
Articolo 32	<i>Soppresso</i>	85
Articolo 33	<i>Prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione</i>	85
TITOLO II	COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE	88
Articolo 34	<i>Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione</i>	88
Articolo 35	<i>Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori</i>	89
TITOLO IIBIS	VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE	90
Articolo 35bis	<i>Voltura della pratica di connessione</i>	90
TITOLO III	FLUSSI E OBBLIGHI INFORMATIVI	92
Articolo 36	<i>Elementi per la registrazione e validazione su GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono</i>	92
Articolo 36bis	<i>Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice</i>	93

Articolo 36ter	<i>Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione complessa</i>	95
Articolo 36quater	<i>Elementi per l'abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione.....</i>	98
Articolo 36quinquies	<i>Modalità di comunicazione dello Schema Unifilare di Misura e delle Schede Tecniche di Misura.....</i>	98
Articolo 36sexties	<i>Modalità di comunicazione della decadenza di una pratica di connessione di una unità o di un impianto di produzione</i>	98
Articolo 36septies	<i>Modalità di comunicazione della messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione</i>	99
Articolo 36octies	<i>Modalità di comunicazione della riattivazione di una unità o di un impianto di produzione</i>	100
Articolo 36novies	<i>Modalità di comunicazione della dismissione di una unità o di un impianto di produzione</i>	101
Articolo 37	<i>Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna</i>	101
Articolo 38	<i>Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell'Autorità.....</i>	102
TITOLO IV	DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DEI SISTEMI DI ACCUMULO	103
Articolo 38bis	<i>Disposizioni relative ai sistemi di accumulo.....</i>	103
Articolo 38ter	<i>Disposizioni transitorie relative ai sistemi di accumulo.....</i>	103
TITOLO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	103
Articolo 39	<i>Disposizioni transitorie.....</i>	103
Articolo 40	<i>Disposizioni finali</i>	103

PARTE I
PARTE GENERALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), oltre alle seguenti:
- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
 - b) **area critica** è un'area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1;
 - c) **codice di rintracciabilità** è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
 - d) **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
 - e) **data di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - f) **data di completamento dei lavori sul punto di connessione** è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - g) **data di completamento della connessione** è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
 - h) **data di completamento dell'impianto** è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
 - i) **data di invio di una comunicazione** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

- j) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;
- k) **data di ricevimento di una comunicazione** è:
- per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- l) **GAUDÌ** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10;
- m) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- n) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- o) **impianto di produzione** è l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
- delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
 - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.
- L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.).
- Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;
- p) **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;

- q) **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- r) **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
- una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
 - una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.
- s) **impresa distributrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
- t) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- u) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente alle apparecchiature di misura;
- v) **linea critica** è una linea individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettera a) e b2), ovvero al comma 39.1;
- w) **linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005** sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005;
- x) **lotto di impianti di produzione** è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
- y) **potenza aggiuntiva richiesta in immissione** è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione;
- z) **potenza ai fini della connessione** è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
- aa) **potenza già disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione, come desumibile dal regolamento di esercizio;
- bb) **potenza già disponibile in prelievo** è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato;

- cc) **potenza già disponibile per la connessione** è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione;
- dd) **potenza in immissione richiesta** è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- ee) **punto di connessione** (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- ff) **punto di inserimento sulla rete esistente** è il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione;
- gg) **servizio di connessione** è il servizio effettuato da parte del gestore di rete in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in cui il gestore di rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- hh) **richiedente** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
- ii) **richiesta di connessione** è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di elementi inerenti impianti di produzione esistenti o della connessione stessa. Essa si può configurare come:
 - 1. **richiesta di nuova connessione**: richiesta avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo punto di connessione alla rete elettrica;
 - 2. **richiesta di adeguamento di una connessione esistente**: adeguamento di una connessione esistente finalizzata a modificare la potenza in immissione ed eventualmente quella in prelievo o altri parametri elettrici inerenti il punto di connessione o l'impianto di produzione;
- jj) **soluzione tecnica minima per la connessione** è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione

e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;

- kk) **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;
- ll) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- mm) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- nn) **unità di produzione a configurazione complessa** è un'unità di produzione di energia elettrica per la quale si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - potenza attiva nominale dell'impianto, a cui appartiene l'unità di produzione, superiore a 6 MW;
 - unità di produzione connessa in alta o altissima tensione;
 - unità di produzione che condivide il punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi con almeno un'altra unità di produzione;
- oo) **unità di produzione a configurazione semplice** è un'unità di produzione di energia elettrica diversa dall'unità di produzione a configurazione complessa;
- pp) **tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto** dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento del progetto definito dal richiedente e la data di invio al richiedente della validazione. Tale tempo è pari a 30 (trenta) giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione e a 60 (sessanta) giorni lavorativi nel caso in cui l'impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT;
- qq) **impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento**, ai soli fini del presente provvedimento, è l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
- rr) **potenza disponibile in immissione** è il livello di potenza in immissione indicato nel contratto di connessione;

- ss) **potenza immessa** è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza immessa nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo;
- tt) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: l'attestazione resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- uu) **produttore di energia elettrica o produttore**: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- vv) **sistema di accumulo** è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità;
- ww) **sistema di accumulo bidirezionale** è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica sia dall'impianto di produzione che dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
- xx) **sistema di accumulo monodirezionale** è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica solo dall'impianto di produzione;
- yy) **sistema di accumulo lato produzione** è un sistema di accumulo installato, o nel circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche integrato nell'inverter) o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra l'impianto di produzione e il misuratore dell'energia elettrica prodotta;
- zz) **sistema di accumulo post produzione** è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore dell'energia elettrica prodotta e il misuratore dell'energia elettrica prelevata e immessa;
- aaa) **impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 2 agosto 2022** è un impianto fotovoltaico realizzato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11, avente tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e, inoltre:
- è ubicato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi;
 - avrà, al termine dell'intervento, una potenza nominale complessiva non superiore 200 kW. Tale potenza è determinata come valore minimo tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni STC (*Standard Test Condition*), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano;

- per il quale sia contestualmente richiesto il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi inclusi i regimi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia elettrica immessa in rete mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna;
- bbb) **unità o impianto di produzione messo in conservazione** è una unità di produzione (UP) o un impianto di produzione per il quale il produttore richiede l'interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica, senza la dismissione della medesima UP o del medesimo impianto di produzione, e l'apertura permanente del dispositivo di generatore;
- ccc) **unità o impianto di produzione riattivato** a seguito della messa in conservazione è una unità di produzione (UP) o un impianto di produzione precedentemente messa/o in conservazione e riattivata/o a seguito di richiesta da parte del produttore al gestore di rete, in assenza di modifiche che presuppongano anche la modifica della connessione esistente;
- ddd) **impianto di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017** è un impianto di microgenerazione ad alto rendimento ovvero un impianto di microgenerazione alimentato da fonti rinnovabili avente tutte le seguenti caratteristiche:
 - realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
 - avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - alimentato da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
 - per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
 - ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
 - avente capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
 - caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
- eee) **attività di collaudo** è l'attività finalizzata alla verifica della rispondenza, nel caso di realizzazione in proprio da parte del richiedente dell'impianto di rete per la connessione, alle soluzioni tecniche convenzionali, ivi compresi gli standard tecnici e le specifiche di progetto, adottate dal gestore di rete interessato. L'attività di collaudo è suddivisa nelle tre seguenti fasi:
 - i. **verifiche documentali:** verifiche della documentazione presentata dal richiedente, finalizzate ad accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo ovvero nella STMD, alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici del gestore di rete;
 - ii. **verifiche in corso d'opera:** verifiche effettuate durante la realizzazione, da parte del richiedente, dell'impianto di rete per la connessione circoscritto secondo quanto previsto dal comma 16.1 ovvero dal comma 30.1, finalizzate a verificare che la realizzazione sia effettuata in modo regolare e corretto, anche in relazione ai

- materiali utilizzati, con particolare riferimento alle opere per le quali non sia possibile effettuare verifiche ex post;
- iii. **collaudo finale**: collaudo dell'impianto di rete per la connessione effettuato al termine della sua realizzazione, anche tramite verifiche e prove (elettriche e/o meccaniche), comprensivo della redazione del verbale di collaudo. Nel caso di esito negativo del collaudo finale, il gestore di rete effettua un ulteriore collaudo finale successivamente all'effettuazione, da parte del richiedente, degli interventi necessari per adeguare l'impianto di rete per la connessione;
- fff) **corrispettivo di collaudo** è il corrispettivo, calcolato dal gestore di rete, a copertura dei costi sostenuti dal medesimo per l'effettuazione dell'attività di collaudo. Il corrispettivo di collaudo è suddiviso in tre componenti, ciascuna relativa alla corrispondente fase dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee);
- ggg) **corrispettivo di collaudo a conguaglio** è il corrispettivo di collaudo definito sulla base della soluzione tecnica realizzata e delle verifiche in campo realmente effettuate. Esso tiene conto anche degli eventuali ulteriori collaudi finali nei casi di esito negativo dei precedenti;
- hhh) **corrispettivo di collaudo a preventivo** è il corrispettivo di collaudo definito nel preventivo per la connessione ovvero nella STMD e aggiornato contestualmente a ogni aggiornamento della soluzione tecnica per la connessione;
- iii) **corrispettivo unitario di collaudo** è il corrispettivo, espresso in €/h e definito autonomamente dal gestore di rete, a copertura dei costi sostenuti dal medesimo per l'effettuazione dell'attività di collaudo. Esso è definito per ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee);
- jjj) **impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W** è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W. Rientrano in tale definizione anche gli impianti di produzione "Plug & Play";
- kkk) **impianto di produzione "Plug & Play"** è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'unità di consumo. Tale impianto di produzione e il relativo impianto di utenza sono realizzati secondo quanto definito dalla Norma CEI 0-21.

- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti abbreviazioni:
- a) **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b) **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - c) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
 - d) **MCC** sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione;
 - e) **STMG** è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
 - f) **STMD** è la soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione;
 - g) **Terna** è la società Terna S.p.A.;

- h) **UP** sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione;
- i) **d.P.R. n. 252/98** è il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- j) **legge n. 55/02** è la legge 9 aprile 2002, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;
- k) **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- l) **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
- m) **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- n) **decreto 21 ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati”;
- o) **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02;
- p) **deliberazione n. 136/04** è la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04;
- q) **deliberazione n. 281/05** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
- r) **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
- s) **deliberazione n. 88/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
- t) **deliberazione ARG/elt 33/08** è la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- u) **deliberazione ARG/elt 205/08** è la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08;
- v) **deliberazione ARG/elt 124/10** è la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- w) **Testo Integrato Connessioni** (o TIC) è il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;
- x) **Testo Integrato Settlement** (o TIS) è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- y) **Testo Integrato Trasporto** (o TIT) è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;
- z) **Testo Integrato Misura Elettrica** (o TIME) è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica

per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;

- aa) **Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo** (o TISSPC) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
- bb) **AdM** sono le Apparecchiature di Misura;
- cc) **decreto ministeriale 19 maggio 2015** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 recante "Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici";
- dd) **decreto ministeriale 16 marzo 2017** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017 recante "Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili";
- ee) **Modello Unico** è:
1. il Modello Unico, pubblicato dal GSE nel proprio sito e positivamente verificato dall'Autorità, redatto sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dal relativo Allegato 1, nonché di quanto previsto dalla deliberazione 674/2022/R/efr;
 2. il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 16 marzo 2017, relativo agli impianti di microgenerazione ad alto rendimento, ovvero all'Allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 2017, relativo agli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili opportunamente modificati al fine di riportare anche i seguenti dati:
 - il valore del fattore di potenza;
 - il valore della potenza efficiente lorda espressa in kW;
 - il valore della potenza efficiente netta espressa in kW;
 - il valore della potenza termica efficiente netta espressa in kWt;
 - il valore percentuale atteso di utilizzo associato a ogni combustibile dichiarato;
 - la tipologia dell'impianto di produzione, selezionando tra combustione interna, microturbine, a utilizzo diretto del vapore endogeno, con singolo o doppio flash, ciclo binario.
- Ogni modello unico è costituito da una Parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori, sostitutiva della richiesta di connessione, e da una Parte II recante i dati da fornire alla fine dei lavori, sostitutiva della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione;
- ff) **Comunicazione Unica** è una modalità semplificata con la quale può essere richiesta la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per un impianto di produzione che soddisfa i requisiti di cui al comma 6ter.1 e per il quale il richiedente decide di avvalersi di un iter di connessione semplificato a fronte della rinuncia a usufruire di una remunerazione per l'eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto oggetto della richiesta di connessione;

- gg) **decreto legislativo 199/21** è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- hh) **deliberazione 128/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 128/2022/R/eel;
- ii) **decreto interministeriale 2 agosto 2022** è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297;
- jj) **deliberazione 674/2022/R/efr** è la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 674/2022/R/efr.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Le condizioni tecniche per la connessione sono definite:
 - a) dalla Norma tecnica CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV;
 - b) dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV;
 - c) dal Codice di rete nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale.
- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alle richieste di connessione, alla rete con obbligo di connessione di terzi, delle linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005.
- 2.3 Il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, intesi come i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche. Il presente provvedimento non si applica nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi e non utilizzate dai gestori di rete per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- 2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
 - c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
 - d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di

erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.

TITOLO II
CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI

Articolo 3

Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)

- 3.1 I gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al presente provvedimento e, in particolare, a quanto indicato al comma 3.2. Terna e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all'Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione.
- 3.2 Le MCC di cui al comma 3.1 devono prevedere:
- a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto nella Parte II;
 - b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della STMD, ove prevista;
 - c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
 - d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l'esercizio delle opzioni consentite dal presente provvedimento in materia di gestione dell'iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione;
 - e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione;
 - f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
 - g) per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il valore convenzionale della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento, intesa come la potenza massima dell'intera infrastruttura per la connessione nelle normali condizioni di esercizio indipendentemente dal reale grado di utilizzo di tale infrastruttura per l'impianto di produzione;
 - h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione;

- i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
- j) *soppressa*
- k) *soppressa*
- l) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo e dell'eventuale corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- m) le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete di cui alla lettera b) e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete di cui alla lettera e) nei casi consentiti dal presente provvedimento;
- n) le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti, dando indicazioni in merito alle procedure per la realizzazione in proprio di tali impianti, sulla base di quanto indicato al presente provvedimento;
- o) la specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini della misura. La specifica tecnica stabilisce:
 - quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
 - quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti presentano lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell'impianto/UP ai fini della misura, e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);
 - le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di telelettura del gestore di rete e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature.Le imprese distributrici predispongono la propria specifica tecnica completando quella definita da Terna, sentito il GSE, per le parti di propria competenza;
- p) le informazioni relative a quali siano le configurazioni ammissibili nei casi in cui si vogliano connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo. A tal fine il gestore di rete deve evidenziare quali sono i requisiti minimi che il sistema deve avere per rientrare in ciascuna delle categorie in cui è classificabile un ASSPC ai sensi del TISSPC;
- q) la descrizione dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), distinguendo le tre fasi di cui al medesimo, nonché il corrispettivo unitario di collaudo definito autonomamente secondo principi di trasparenza e non discriminazione;
- r) le modalità e i tempi per la presentazione di una richiesta di voltura della pratica di connessione;
- s) le modalità e i tempi per comunicare al gestore di rete la volontà di far decadere la pratica di connessione;

- t) le modalità e i tempi per comunicare la volontà di mettere in conservazione o di dismettere una o più unità di produzione ovvero un impianto di produzione;
 - u) le modalità e i tempi per la presentazione della richiesta di riattivazione di una o più unità di produzione ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per la riattivazione. I gestori di rete, nei casi in cui la richiesta non debba essere veicolata tramite il sistema GAUDÌ, elaborano altresì un modello standard per la richiesta di riattivazione di una unità o di un impianto di produzione.
- 3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione (nei limiti consentiti dal presente provvedimento) e le parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione. Dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
- a) potenza di connessione;
 - b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
 - c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
 - d) topologia della rete elettrica esistente;
 - e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.
- 3.4 Le MCC di cui al comma 3.1 devono contenere una sezione autonoma dedicata agli impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 e agli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, predisposta opportunamente affinché sia di semplice e veloce lettura da parte dei richiedenti e recante:
- a) le modalità per la presentazione della Parte I del Modello Unico, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, precisando che lo schema elettrico unifilare dell'impianto includa anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura e in particolare le informazioni relative alla localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b) le informazioni relative alle eventuali opere di competenza del richiedente, ivi incluse quelle relative all'alloggiamento dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - c) la descrizione delle procedure da seguire e dei corrispettivi da versare, distinguendo il caso in cui si rendano necessari solo lavori semplici limitati all'apparecchiatura di misura dagli altri casi;
 - d) le modalità e i tempi entro i quali l'impresa distributrice effettua le verifiche previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 16 marzo 2017;
 - e) gli adempimenti a cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico ovvero dell'impianto di microgenerazione;

- f) i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico ovvero dell'impianto di microgenerazione, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica;
- g) le modalità e i tempi per la presentazione di una richiesta di voltura della pratica di connessione;
- h) le modalità e i tempi per comunicare al gestore di rete l'eventuale volontà di rinunciare alla pratica di connessione ovvero dismettere o mettere in conservazione l'impianto di produzione.

3.5 Le MCC di cui al comma 3.1 devono contenere una sezione autonoma dedicata agli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, predisposta opportunamente affinché sia di semplice e rapida lettura da parte dei richiedenti e recante:

- a) le diverse modalità con cui può essere richiesta la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W;
- b) le procedure da seguire per richiedere la connessione tramite la presentazione della Comunicazione Unica per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, differenziando tra impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W ma superiore a 350 W e impianti di produzione "Plug & Play";
- c) i diversi adempimenti a cui è tenuta l'impresa distributrice a seguito della presentazione della Comunicazione Unica;
- d) le facilitazioni e le limitazioni che comporta l'utilizzo della Comunicazione Unica;
- e) le modalità da seguire nel caso in cui si voglia procedere a un potenziamento dell'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W e i vincoli entro cui è possibile utilizzare per tale finalità la Comunicazione Unica;
- f) le modalità e i tempi per comunicare all'impresa distributrice l'eventuale volontà di dismettere l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W.

Articolo 4

Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni

4.1 Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e della deliberazione ARG/elt 124/10, e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un

opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 (sei) mesi dalla data di implementazione del portale medesimo.

4.2 Terna e le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria, entro il 30 giugno 2011, definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete. In particolare:

- a) nel caso di rete in altissima tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco, le linee critiche, ovvero le linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
- b) nel caso di rete in alta tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco:
 - b1) le aree critiche, ovvero le aree su cui insistono linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
 - b2) le linee critiche, ovvero le linee esterne alle aree critiche di cui alla lettera b1), prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
- c) nel caso di rete in media e bassa tensione, il gestore di rete individua:
 - con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie, in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} > 0,5 * P_{cmin}$;
 - con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} > P_{cmin}$;
 - con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} - P_{cmin} > 0,9 * P_n$. Queste ultime sono individuate come **aree critiche**;
 - con il colore bianco, le altre aree,

dove:

 - area è una provincia o un insieme di comuni o un territorio comunale o una sua parte;
 - P_{cmin} è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell'area nel quarto d'ora in corrispondenza del picco minimo regionale;
 - P_n è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l'area è sottesa;
 - P_{imm} è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti.

Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, il gestore di rete rende disponibile sul proprio sito internet e trasmette all'Autorità l'elenco delle sezioni AT/MT delle cabine primarie per le quali è stata riscontrata l'inversione di flusso per almeno:

- l'1% delle ore annue nella situazione attuale;
 - il 5% delle ore annue nella situazione attuale.
- 4.3 I gestori di rete, qualora ravvisino esigenze di sicurezza, possono prevedere modalità di accesso controllato ai dati di cui al presente articolo.
- 4.4 Le informazioni di cui al comma 4.2, lettere a) e b), devono essere aggiornate ogni 8 (otto) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011; le informazioni di cui al comma 4.2, lettera c), devono essere aggiornate ogni 4 (quattro) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011 e ogni 3 (tre) mesi a decorrere dall'1 marzo 2012, qualora non diversamente specificato.
- 4.5 Le informazioni di cui al comma 4.2 sono vincolanti ai fini dell'attivazione dell'open season secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 24. A tal fine, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare tali informazioni con un mese di anticipo rispetto alla data di vigenza, dando evidenza del periodo di validità e della data attesa per il successivo aggiornamento.
- 4.6 Le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano e trasmettono all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, devono essere resi pubblici e trasmessi i piani di realizzazione o potenziamento di linee in alta tensione o cabine primarie di trasformazione AT/MT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee in media tensione, ivi inclusa l'eventuale elettrificazione di nuove aree.

Articolo 5

Codice identificativo del punto di connessione

- 5.1 Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD di cui all'articolo 14 del Testo Integrato *Settlement*. Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale (RTN), Terna richiede all'impresa distributtrice competente il codice POD da attribuire al nuovo punto di connessione e lo comunica al richiedente ai sensi del comma 19.1.

PARTE II
RICHIESTE DI CONNESSIONE

Articolo 6

Richieste di connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dagli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017

- 6.1 Le richieste di nuove connessioni:
- a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
 - b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente a Terna.
- 6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate dal richiedente:
- a) a Terna nel caso in cui l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione;
 - b) all'impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione.
- Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione.
- 6.3 Le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 devono recare:
- a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
 - c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
 - d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
 - e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l'installazione di un sistema di accumulo, che trattasi di un sistema di stoccaggio dell'energia elettrica;
 - f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
 - g) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
 - h) un piano particellare dell'opera che evidenzia le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
 - i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di

- eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- j) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l'eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al presente provvedimento. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - k) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - l) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6;
 - m) la potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
 - n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
 - o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
 - p) la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (precisando se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l'alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;

- q) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/11, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
- r) l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
- s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- t) la destinazione commerciale presuntiva dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
- u) l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
- v) l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni;
- w) l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione;
- x) un recapito fax o di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l'invio, da parte del gestore di rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del richiedente;
- y) nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
 - 3. le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 - 4. la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente;
- z) i dati anagrafici del soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica, se diverso dal richiedente:
 - Ragione sociale ovvero, nel caso di persone fisiche, Cognome e Nome, luogo e data di nascita;
 - Partita IVA ovvero, nel solo caso di persona fisica che non dispone di una Partita IVA, Codice fiscale;
 - indirizzo della sede legale (sede italiana nel caso di società estere) ovvero, nel caso di persona fisica, indirizzo di residenza (domicilio italiano in caso di residenti all'estero), con indicazione del CAP e del Codice ISTAT del Comune;
- aa) almeno un indirizzo e-mail e un recapito telefonico del soggetto che rivestirà la qualifica di produttore.

6.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.

- 6.5 Terna e le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da parte della Direzione Mercati dell'Autorità sulla base di specifica richiesta da parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 6.3 che il richiedente deve fornire all'atto della richiesta di connessione.
- 6.6 Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è pari a:
- a) 30 euro per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;
 - b) 50 euro per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
 - c) 100 euro per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
 - d) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
 - e) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
 - f) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
 - g) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.
- 6.7 La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

Articolo 6bis

Richieste di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 e per impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017

- 6bis.1 Nel caso di un impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 ovvero nel caso di un impianto di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, le richieste di connessione sono presentate al gestore di rete sulla cui rete insiste il punto di connessione già esistente e utilizzato per i prelievi di energia elettrica utilizzando il Modello Unico esclusivamente qualora l'unico impianto di produzione per cui si richiede la connessione non condivida il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione. Allo scopo il richiedente, prima di dare avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al medesimo gestore di rete esclusivamente la Parte I del corrispondente Modello Unico con i relativi allegati.
- 6bis.2 Per le finalità di cui al comma 6bis.1, il soggetto che richiede la connessione avvalendosi del Modello Unico è il soggetto che, in relazione all'impianto di produzione per il quale si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica. Fermo restando quanto previsto dal comma 6bis.3, il produttore di energia elettrica, nel caso di impianto fotovoltaico ex decreto interministeriale 2 agosto 2022, indica nella Parte I del Modello Unico la modalità di cessione dell'energia elettrica immessa in rete,

distinguendo tra scambio sul posto, ritiro dedicato, accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 o cessione al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna.

- 6bis.3 Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Parte I del Modello Unico:
- il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente;
 - il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto. In tali casi, il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice IBAN del cliente finale a cui sarà intestata la convenzione di scambio sul posto.
- 6bis.4 Nel caso opti per l'accesso al ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21, il richiedente dovrà indicare nella Parte II del Modello Unico, il codice IBAN del conto corrente del produttore a cui sarà intestata la convenzione di ritiro dedicato o la convenzione per l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21. Nel caso in cui, invece, opti per la cessione dell'energia al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna, il richiedente dovrà indicare nella Parte II del Modello Unico la partita IVA/il codice fiscale e i recapiti (posta elettronica certificata e indirizzo mail) della medesima controparte e il codice identificativo del relativo contratto di dispacciamento in cui saranno inserite le unità di produzione costituenti l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione. In tal caso, la Parte II del Modello Unico equivale al mandato alla stipula del contratto di dispacciamento e deve essere usata dall'Utente del dispacciamento diverso dal GSE ai fini dell'inserimento di tali unità di produzione nel proprio contratto di dispacciamento.

Articolo 6ter

Richieste di connessione tramite Comunicazione Unica nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W

- 6ter.1 Le richieste di connessione tramite la Comunicazione Unica di cui al comma 1.2, lettera ff), possono essere presentate esclusivamente nel caso in cui si voglia connettere alla rete elettrica un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W utilizzando un punto di connessione esistente nel quale:
- i. è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
 - ii. non sono connessi ulteriori impianti di produzione.
- 6ter.2 Avvalendosi dello strumento della Comunicazione Unica per richiedere la connessione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W alla rete

con obbligo di connessione di terzi il richiedente ha diritto alle semplificazioni di cui al presente articolo e all'articolo 13ter e contemporaneamente accetta di essere soggetto alle limitazioni di cui al medesimo articolo 13ter.

- 6ter.3 Le richieste di connessione tramite Comunicazione Unica sono presentate all'impresa distributrice nella cui rete insiste il punto di connessione già esistente di cui al comma 6ter.1 inviando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 1 e i relativi allegati. Non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo per le richieste di connessione presentate tramite Comunicazione Unica.
- 6ter.4 Per le finalità di cui al comma 6ter.3, il soggetto che richiede la connessione per un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W avvalendosi della Comunicazione Unica è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando la comunicazione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.
- 6ter.5 Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Comunicazione Unica il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.
- 6ter.6 Nel solo caso degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W diversi dagli impianti di produzione "Plug & Play" la Comunicazione Unica trasmessa all'impresa distributrice deve contenere anche i seguenti allegati:
- a) lo schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme CEI applicabili;
 - b) la dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
 - c) la dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
 - d) il regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore. A tal fine ciascuna impresa distributrice predispone un modello di regolamento di esercizio conforme a quanto previsto dall'Allegato G bis alla Norma CEI 0-21, e lo rende disponibile ai richiedenti la connessione tramite il proprio sito internet.
- 6ter.7 Le richieste di modifica della connessione esistente al fine di effettuare interventi di potenziamento degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W possono essere presentate e gestite secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 13ter fermo restando che la potenza nominale finale dei medesimi impianti di produzione a seguito del completamento degli interventi di potenziamento deve essere inferiore a 800 W.
- 6ter.8 L'invio della Comunicazione Unica all'impresa distributrice competente, completa degli allegati richiesti ai sensi del presente articolo, costituisce titolo abilitante per la connessione e l'attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W. Nessuna altra attività deve essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto di produzione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

PARTE III
CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO
DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE

TITOLO I
CONDIZIONI PROCEDURALI PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022, DAGLI IMPIANTI DI
MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2017 E DAGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W CHE SI AVVALGONO DELLA
COMUNICAZIONE UNICA

Articolo 7

Preventivo e procedure per la connessione

- 7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:
- a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
 - b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
 - c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c). Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, anziché il presente comma. Qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente.

- 7.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa e fatti salvi gli adeguamenti dell'eventuale corrispettivo di collaudo.

- 7.3 A seguito della richiesta di cui ai commi 6.1 o 6.2, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u);
 - b) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all'articolo 8;
 - c) le opere strettamente necessarie alla connessione: cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al comma 10.1;
 - g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
 - h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
 - i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
 - j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
 - k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
 - l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e

- nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente;
 - n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 9, 16 e 33;
 - o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16;
 - p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall'articolo 16, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 16.2;
 - q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
 - la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
 - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto;
 - r) la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione.
 - s) il corrispettivo di collaudo a preventivo, calcolato dal gestore di rete moltiplicando, per ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il corrispettivo unitario di collaudo per le relative ore necessarie. Il preventivo reca anche la descrizione motivata, in relazione alla pratica di connessione specifica, delle tre fasi dell'attività di collaudo.
- 7.4 Nei casi di cui al comma 6.4:
- a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
 - b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
 - c) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.

- 7.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete. Le tempistiche per l'accettazione del preventivo entro quanto previsto dal comma 7.2, pena la decadenza, decorrono, in alternativa:
- a) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo completo elaborato dal gestore di rete. L'emissione del nuovo preventivo non comporta la decadenza automatica del primo preventivo. L'accettazione del nuovo preventivo comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità ai sensi del comma 7.2; viceversa, l'eventuale accettazione del primo preventivo dopo l'emissione del nuovo comporta il contestuale annullamento del nuovo preventivo;
 - b) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo qualora il gestore di rete ne rifiuti la modifica. In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo.
- 7.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:
- a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 7.3, lettera d), e dell'eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
 - b) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica;
 - c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del

misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica.

- 7.7 Nei casi di cui al comma 6.4, all'atto della comunicazione di cui al comma 7.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
 - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
 - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

- 7.8 Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:

- la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
- il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Nel primo caso:

- il richiedente all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6;
- il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Nel secondo caso:

- se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto al comma 7.5;
- se la richiesta di modifica è presentata dal gestore di rete, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di

rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8.

- 7.8bis Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo di cui al comma 7.6, il gestore di rete registra nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.
- 7.8ter Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata dal gestore di rete, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7.
- 7.8quater Le richieste di modifica del preventivo relative a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo di cui al comma 7.8ter e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.
- 7.9 A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.
- 7.10 Completate le opere di cui al comma 7.9, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete:
- a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d).

Articolo 8

Soluzione tecnica minima generale (STMG)

- 8.1 La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.

- 8.2 La STMG comprende:
- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);
 - b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
 - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione;
 - e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.
- 8.3 La STMG deve, inoltre:
- a) nei casi di cui al comma 8.2, lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
 - b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
 - c) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a) e c).
- 8.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 8.2, lettera c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.
- 8.5 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.
- 8.6 La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.
- 8.7 Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite

accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

- 8.8 Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente al gestore di rete l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
- 8.9 Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
- 8.10 Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
- 8.11 La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

Articolo 9

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

- 9.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) le disposizioni riportate ai commi da 9.2 a 9.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
 - b) le disposizioni riportate ai commi da 9.4 a 9.9 e al comma 9.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
 - c) le disposizioni riportate nei commi 9.10, 9.11, 9.13 e 9.14 si applicano in tutti i casi.
- 9.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non

discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.

- 9.3 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.
- 9.4 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente.
- 9.5 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che

permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 9.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 7.3, lettera g), è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.
- 9.7 Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al comma 9.6, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
- 9.8 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9.

- 9.9 Nei casi di cui al comma 9.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.
- 9.10 *Soppresso*
- 9.11 Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
- 9.12 Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
- a) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della

precedente comunicazione da parte del gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;

- b) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

- 9.13 Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione al gestore di rete. In caso contrario, il gestore di rete o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.
- 9.14 Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

Articolo 10

Realizzazione e attivazione della connessione

- 10.1 Nel caso di:
 - a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
 - b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II. Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al comma 9.6, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto dal

comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete.

- 10.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione il gestore di rete comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.
- 10.3 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.
- 10.4 Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
- 10.5 Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
- 10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete:
 - a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;
 - b) nei soli casi in cui sia necessaria l'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, la comunicazione attestante che le opere di cui al comma 7.3, lettera c), necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono state ultimate;
 - c) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione;
 - d) *soppressa*

- 10.6bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.
- 10.7 Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 10.8 Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:
- la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" di cui al comma 10.10 e
 - la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11.
- A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile).
- 10.9 Il gestore di rete predispose il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici ovvero, nel caso di lavori complessi, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione nel rispetto delle tempistiche di cui al presente provvedimento o, nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione come comunicata dal richiedente negli aggiornamenti dei crono programmi come richiesti dai gestori di rete nelle proprie MCC. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio, verificata la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio. In particolare, nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell'ASSPC.
- 10.10 A seguito della conclusione delle attività di cui ai commi 10.6bis, 10.7, 10.9 e 36quater.1 il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto

rispettivamente in “UP Abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e notifica tale aggiornamento a Terna, all’impresa distributrice, al richiedente, all’utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

10.10bis Per attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell’UP e del relativo impianto, il gestore di rete deve:

- a) effettuare una verifica in loco dell’impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell’impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
- b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDI, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell’impianto;
- c) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 10.11;
- d) nel solo caso di UP a configurazione semplice, verificare che il richiedente abbia completato tutte le attività necessarie alla conclusione con esito positivo di quanto previsto dai commi 36bis.1 e 36bis.2 e completare tutte le attività funzionali all’abilitazione delle medesime UP ai fini della misura di cui al comma 36bis.3.

Qualora il produttore si opponga all’accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all’attivazione della connessione e sospende il termine per l’attivazione della connessione di cui al comma 10.8, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l’impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

I gestori di rete, all’atto dell’attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l’impianto di produzione, accompagnata da apposita documentazione fotografica).

10.11 Ai fini dell’attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell’energia elettrica prelevata, riferito al medesimo punto di connessione ovvero a un punto di connessione separato attraverso cui viene prelevata l’energia elettrica destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione. In assenza di un contratto già siglato, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorso 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, procede comunque all’attivazione della connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo gestore di rete idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna. Nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non serva solo per l’alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini

dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

10.12 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a:

- a) confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
- b) comunicare al sistema GAUDÌ, secondo le modalità previste da Terna e sulla base della comunicazione di cui al comma 10.6, lettera c), la tipologia di ASSPC associata.

Inoltre, nel solo caso di UP a configurazione semplice, attua quanto previsto dal comma 36bis.4. A seguito dell'inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP, nonché, qualora necessario, di quanto previsto dal comma 36bis.4, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Connessa e in Esercizio" e "Impianto Connesso e in Esercizio" e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ notifica al gestore di rete l'esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell'attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma e al comma 36bis.4.

10.12bis Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio di ciascuna UP il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure conclude, nel solo caso di UP a configurazione complessa, i test di telelettura sulle AdM installate sulla UP e necessarie per la valorizzazione dell'energia scambiata ed eventualmente prodotta e consumata dalla medesima UP, nonché tutte le attività necessarie affinché i predetti test si concludano con esito positivo. A seguito del completamento delle predette attività il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure invia una comunicazione al GAUDÌ e conseguentemente il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato "Validazione post connessione" evidenziando che i test di telelettura sono conclusi e notifica tale informazione all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

10.12ter Con le medesime tempistiche di cui al comma 10.12bis, nel solo caso delle UP a configurazione complessa, il richiedente scarica dal sistema GAUDÌ l'Allegato 5 definitivamente validato, lo sottoscrive e lo invia al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, comunicando a GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione ed invio dell'Allegato 5. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato sottoscritto e trasmesso dal richiedente. A seguito di tale aggiornamento il sistema GAUDÌ invia una

notifica all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

Ricevuto l'Allegato 5 firmato dal richiedente, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure comunica a GAUDÌ di aver ricevuto l'Allegato 5 sottoscritto. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato sottoscritto da entrambe le parti e notificando tale informazione ai soggetti interessati.

- 10.12quater A seguito del completamento delle attività di cui ai commi 10.12bis e 10.12ter, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il completamento delle attività inerenti la validazione post connessione e notifica a Terna, all'impresa distributrice, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE che l'UP e l'impianto hanno concluso la fase di validazione post connessione.
- 10.12quinquies Nel caso in cui le attività di cui al comma 10.12ter non vengano realizzate entro le tempistiche previste, il sistema GAUDÌ invia dei solleciti automatici indicando la data ultima entro cui devono essere effettuate le predette attività. Decorso ulteriore 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di invio dei predetti solleciti, se le predette attività non sono state ancora concluse il GAUDÌ comunica tale informazione a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento, all'impresa distributrice e, qualora necessario, al GSE ed aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il mancato completamento delle attività inerenti la validazione post connessione.
- 10.13 A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
 - b) del contratto di connessione sottoscritto;
 - c) delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
 - d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
- 10.14 I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.
- 10.15 Il gestore di rete, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Il gestore di rete applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione

vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

Ai fini del presente comma, le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

Articolo 11

Attivazione dell'open season

- 11.1 Nelle aree critiche, come definite nel comma 4.2, i gestori di rete possono prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza trimestrale. L'*open season* può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche per le altre richieste di connessione. In ogni caso, l'*open season* non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.
- 11.2 Nei casi di cui al comma 11.1, le tempistiche previste dal comma 7.1 in relazione alla messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste dalla Parte V, Titolo II, in relazione all'attivazione delle procedure di coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.
- 11.3 I gestori di rete che intendono attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando almeno:
- a) la tipologia di *open season*, definendo se riguarda solo le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche le altre richieste di connessione;
 - b) la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*.
- L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

TITOLO II

CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022, DAGLI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2017 E DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W CHE SI AVVALGONO DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Articolo 12

Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche

- 12.1 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo

n. 387/03 e nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000$$

dove:

$$CP_A = 35 \text{ €/kW}$$

$$CM_A = 90 \text{ €/(kW·km)}$$

$$CP_B = 4 \text{ €/kW}$$

$$CM_B = 7,5 \text{ €/(kW·km)}$$

P = potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, lettera z), espressa in kW;

D_A = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;

D_B = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali.

12.2 Nei casi di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM di cui al comma 12.1 devono essere moltiplicati per 2 (due).

12.3 Nei casi di nuova connessione, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a:

$$\min \begin{cases} A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{cases}$$

dove, oltre ai termini già definiti nel comma 12.1:

D_{cavo} = lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato;

D_{aereo} = lunghezza reale della linea aerea di connessione;

D_{totale} = lunghezza reale della linea di connessione, pari alla somma di D_{cavo} e di D_{aereo} .

12.4 Nei casi di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a quello di cui al comma 12.3 ad eccezione del fatto che i corrispettivi CM non vengono moltiplicati per 2 (due).

12.5 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, e per cui occorre realizzare una nuova connessione, i corrispettivi CM e CP sono moltiplicati per 3 (tre).

- 12.6 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete:
- a) per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
 - b) per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

I gestori di rete, nelle proprie MCC, in alternativa a quanto previsto dal presente comma e fino a importi individuati dai medesimi e non superiori a 2.000 euro, prevedono un unico versamento del corrispettivo per la connessione all'atto dell'accettazione del preventivo.

- 12.7 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:

- a) all'atto della richiesta di connessione, una comunicazione analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
- b) annualmente, fino al terzo anno solare successivo a quello in cui l'impianto entra in esercizio, una comunicazione annuale analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo di ciascuna delle sezioni che costituiscono l'impianto di produzione. Per gli anni solari in cui almeno una sezione non risulti cogenerativa ad alto rendimento, sulla base dei dati a consuntivo, il richiedente versa al gestore di rete il 25% della differenza tra il corrispettivo di cui all'articolo 13 e il corrispettivo di cui all'articolo 12.

Nel caso di sezioni di microgenerazione per le quali la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento è stata rilasciata sulla base di dati certificati, come previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, non si applica quanto previsto dalla lettera b).

Nel caso di impianti cogenerativi per i quali la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è stata verificata, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono, ai sensi della deliberazione n. 42/02, continua a trovare applicazione quest'ultimo provvedimento ai fini delle verifiche di cui alla lettera b).

- 12.8 Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:

- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
- b) annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all'anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03,

il richiedente versa al gestore di rete il 25% del corrispettivo per la connessione di cui al presente articolo. I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

Articolo 13

Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento

- 13.1 Nel caso di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 e il costo individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c).
- 13.2 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete secondo modalità e tempistiche da quest'ultimo definite nelle proprie MCC.

TITOLO IIBIS

CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022 E PER GLI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2017 E PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W CHE SI AVVALGONO DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Articolo 13bis

Condizioni procedurali ed economiche per impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 e per impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017

- 13bis.1 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:
- a) nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:
- ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica;
 - dà avvio alla procedura per la connessione;
 - dà seguito alle comunicazioni verso il Comune, la Regione o la Provincia autonoma e il GSE previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 2 agosto 2022;
 - predispone il regolamento d'esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente;
 - addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro;
- b) nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono, ai fini della connessione, lavori complessi ovvero di impianti

ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all'installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi:

- ne dà motivata informazione al richiedente;
- predisporre/aggiorna il preventivo per la connessione;
- addebita al richiedente il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6.

Qualora l'impianto fotovoltaico ovvero l'impianto di microgenerazione non soddisfi tutti i requisiti necessari per l'applicazione dei corrispondenti Modelli Unici, il gestore di rete ne dà motivata informazione al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del presente provvedimento.

13bis.2 Gli addebiti di cui al comma 13bis.1 vengono effettuati secondo le modalità per cui il richiedente ha dato la propria autorizzazione nell'ambito della Parte I del Modello Unico utilizzando il medesimo IBAN comunicato al gestore di rete nella Parte I del Modello Unico per l'addebito dei costi di connessione. Nel caso in cui l'addebito non vada a buon fine, il gestore di rete ne dà comunicazione al richiedente e sospende la procedura di connessione fino a che il pagamento viene completato.

13bis.3 Il gestore di rete comunica al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 2 agosto 2022, ivi comprese, ove applicabili, le informazioni aggiuntive definite dal GSE in attuazione della deliberazione 674/2022/R/efr, ovvero le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 2017 come integrate dalla deliberazione 674/2022/R/efr, nonché le informazioni di cui al comma 7.8bis, indicando, nel caso di punto di immissione e prelievo che trattasi di un SSPC.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- a) entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera a);
- b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera b).

Con le stesse tempistiche il gestore di rete invia al richiedente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto interministeriale 2 agosto 2022, copia delle ricevute delle comunicazioni inviate al Comune e al GSE, nonché della ricevuta di avvenuto caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ.

13bis.4 Nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera a):

- a) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta, con la conferma ovvero

l'eventuale aggiornamento dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico, allegando il regolamento di esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti;

- b) il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, aggiornando i dati che hanno subito modifiche e, laddove venga scelto un utente del dispacciamento diverso dal GSE, comunica all'utente del dispacciamento il codice dell'UP costituente l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
- c) il gestore di rete verifica che quanto acquisito rispetti le previsioni di cui al comma 13bis.9 e in caso di esito positivo attiva la connessione dell'impianto di produzione alla rete entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, previa verifica con Terna, nel caso di opzione per un utente del dispacciamento diverso dal GSE, dell'avvenuto inserimento, nel contratto di dispacciamento di tale utente, delle unità di produzione costituenti l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione. A tal fine, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile);
- d) qualora le verifiche di cui alla precedente lettera c) diano esito negativo, il gestore di rete comunica al richiedente la necessità di presentare una modifica al preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8 ovvero una nuova richiesta di connessione secondo quanto previsto dall'articolo 6bis.

13bis.5 Nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera b):

- a) qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2, una comunicazione di accettazione del preventivo corredata dalla documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione di cui al comma 12.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
- b) il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia al gestore di rete la comunicazione di completamento delle predette opere. Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, di tale comunicazione ovvero, se successivo, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete, qualora necessarie. Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione

- decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione completa di accettazione del preventivo;
- c) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta, con la conferma ovvero l'eventuale aggiornamento dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico allegando il regolamento di esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti;
 - d) il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, nonché della documentazione completa di cui al comma 10.6, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, aggiornando i dati che hanno subito modifiche. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo. Il gestore di rete, laddove venga scelto un utente del dispacciamento diverso dal GSE, comunica all'utente del dispacciamento il codice dell'UP costituente l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
 - e) il gestore di rete effettua le seguenti verifiche:
 - i. verifica che quanto acquisito rispetti le previsioni di cui al comma 13bis.9;
 - ii. verifica con Terna, nel caso di opzione per un utente del dispacciamento diverso dal GSE, dell'avvenuto inserimento, nel contratto di dispacciamento di tale utente, delle unità di produzione costituenti l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
 - iii. verifica la completezza della documentazione inviata, e in caso di esito positivo delle verifiche dà seguito all'iter di connessione. Ai fini dell'attivazione della connessione, trovano applicazione le procedure e le tempistiche di cui ai commi 10.7 e 10.8. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo. Trovano, inoltre, applicazione anche i commi 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, l'articolo 8, i commi 9.6, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4;
 - f) qualora la documentazione di cui alla lettera d) risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
 - g) qualora le verifiche di cui alla precedente lettera c) diano esito negativo, il gestore di rete comunica al richiedente la necessità di presentare una modifica al preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8.

- 13bis.6 Ai fini dell'attivazione della connessione, i gestori di rete applicano anche le procedure di cui ai commi 10.10, 10.10bis e 10.12. A tal fine, non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo in quanto già presente. Trovano altresì applicazione i commi 10.13, 10.14, 10.15.
- 13bis.7 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al GSE, ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all'anagrafica del cliente finale titolare del POD, il codice IBAN e un recapito del medesimo cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP del corrispondente impianto di produzione.
- 13bis.7bis Per le casistiche diverse da quelle di cui al comma 13bis.7, il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al GSE, ai fini dell'attivazione della convenzione di ritiro dedicato ovvero della convenzione per l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21, le informazioni relative all'anagrafica del produttore titolare dell'impianto di produzione, il codice IBAN del produttore (eventualmente coincidente con il cliente finale) e un recapito del medesimo produttore non coincidente con il cliente finale, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP del corrispondente impianto di produzione.
- 13bis.8 L'inserimento dei dati afferenti l'impianto nel sistema GAUDÌ, viene effettuato dai gestori di rete, sulla base del mandato con rappresentanza ad essi conferito ai sensi della Parte I del Modello Unico. A tal fine:
- a) gli adempimenti di cui all'articolo 36 posti in capo ai richiedenti la connessione sono effettuati dal gestore di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
 - b) in deroga a quanto previsto ai commi 36bis.1, 36bis.2, il gestore di rete, dopo aver ricevuto lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico, ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, e comunica al richiedente, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, la presenza di eventuali inesattezze, affinché quest'ultimo possa correggere gli errori presenti;
 - c) il gestore di rete, in attuazione del comma 36bis.4, inserisce sul sistema GAUDÌ lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico.
- 13bis.9 In deroga a quanto previsto dai commi 40.7 e 40.7bis, l'eventuale aggiornamento, tramite l'invio della Parte II del Modello Unico, dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili con l'invio della Parte I del Modello Unico non comporta la necessità di riavviare la procedura di connessione purché esso non comporti una modifica in aumento della potenza richiesta in immissione. Il suddetto aggiornamento non comporta nessuna modifica dei corrispettivi per la connessione, mentre l'eventuale capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza che ciò comporti alcun ricalcolo dei medesimi corrispettivi per la connessione.

Articolo 13ter

Condizioni procedurali per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione Unica

- 13ter.1 Ai fini della connessione alla propria rete di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W per il quale il richiedente si è avvalso della Comunicazione Unica di cui al comma 1.2, lettera ff), gli eventuali lavori svolti dall'impresa distributrice ai fini della connessione sono sempre classificati come "lavori semplici" ai sensi del presente provvedimento.
- 13ter.2 L'impresa distributrice, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Unica:
- a) nei soli casi in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W;
 - b) procede al censimento dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ secondo le modalità definite da Terna;
 - c) comunica al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione il codice CENSIMP del proprio impianto di produzione.
- 13ter.3 L'inserimento dei dati afferenti all'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W nel sistema GAUDÌ è effettuato dall'impresa distributrice, sulla base del mandato con rappresentanza a essa conferito ai sensi della Comunicazione Unica. A tal fine, l'impresa distributrice, in attuazione del comma 36bis.4, inserisce nel sistema GAUDÌ lo schema elettrico unifilare qualora richiesto come allegato della Comunicazione Unica.
- 13ter.4 Avvalendosi della Comunicazione Unica al fine di connettere un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W il richiedente:
- non deve sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento;
 - può immettere in rete l'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque nei limiti di una potenza inferiore a 800 W;
 - rinuncia a qualsiasi remunerazione in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete.
- 13ter.5 A seguito dell'invio della Comunicazione Unica il richiedente acquisisce il diritto a immettere energia elettrica nella rete cui l'impianto di produzione è connesso nei limiti della potenza installata e nel rispetto:
- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di connessione alla rete stabilite dall'Autorità;
 - b) del regolamento di esercizio, qualora previsto dalla normativa vigente;
 - c) delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
 - d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

TITOLO III

INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI

Articolo 14

Indennizzi automatici

- 14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui ai commi 7.1 e 13bis.1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei casi di cui al comma 9.10.
- 14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive.
- 14.3 Qualora non rispetti i termini riportati nella presente Parte III diversi da quelli di cui ai commi 14.1 e 14.2, nonché nell'articolo 35bis, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 14.4 Il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

Articolo 15

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento

- 15.1 I gestori di rete trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli altri impianti di produzione. Per questi ultimi, i limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente provvedimento possono subire modifiche, stabilite dai gestori di rete nelle proprie MCC, fino a raddoppiare, per effetto dell'attuazione del predetto principio di priorità.

Articolo 16

Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento

- 16.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:
- a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
 - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 16.2 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 16.1, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal presente provvedimento. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 16.3 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ovvero a seguito della comunicazione di cui al comma 9.10, il richiedente invia al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di cui al comma 16.1 al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a preventivo.
- 16.4 A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Il gestore di rete, durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione da parte del richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in corso d'opera di cui al comma 1.1, lettera eee), punto ii.. A conclusione di ciascuna verifica in corso d'opera, viene redatto un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte. Al termine della

realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.

- 16.5 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 16.4, effettua, in contraddittorio con il richiedente, il collaudo finale di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii, funzionale alla messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione e redige un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. A conclusione dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il gestore di rete calcola il corrispettivo di collaudo a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate a ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate agli eventuali ulteriori collaudi finali di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii., nel caso in cui i precedenti collaudi finali abbiano avuto esito negativo. La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata, entro le tempistiche di cui al comma 16.6, dal richiedente al gestore di rete se positiva ovvero dal gestore di rete al richiedente se negativa. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano gli interessi legali. I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Qualora i produttori non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete:

- invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità ivi previste;
- decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

- 16.6 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o di altra utenza, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del gestore di rete, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi del comma 12.6, lettera a), maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 o i costi di cui al comma 7.5 ove applicato. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
- 16.7 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 16.2:
- a. i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete;
 - b. qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 16.8 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 16.2, il gestore di rete ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti. Nei confronti del soggetto che sta già realizzando in proprio l'impianto di rete per la connessione si applicano le clausole contrattuali di cui al comma 16.2.

Articolo 17

Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

- 17.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo,

l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.

- 17.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 17.1:
- a) il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
 - b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità definisce le modalità e i tempi di connessione dell'impianto.
- 17.3 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.
- 17.4 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 17.3:
- a) il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni relative alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
 - b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità individua le attività che il gestore di rete deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione;
 - c) l'Autorità dispone che il gestore di rete esegua le attività di cui alla precedente lettera b), entro i rispettivi tempi.

Articolo 18

Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione

- 18.1 Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, come definito al comma 1.1, lettera x), può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo.
- 18.2 La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all'impresa distributrice. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- 18.3 La richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, i dati e le informazioni previste all'articolo 6. La richiesta di connessione evidenzia anche la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2.
- 18.4 Il gestore di rete predispose un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del comma 2.4, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto. Qualora necessario, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di reti ai sensi della Parte V, Titolo II.

- 18.5 Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione.
- 18.6 Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2, sia inferiore o uguale a 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte III del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in bassa e media tensione. A tal fine, i parametri D_A e D_B di cui al comma 12.1 sono determinati considerando la media delle distanze di cui al medesimo comma, calcolate relativamente a ciascun punto di connessione degli impianti di produzione appartenenti al lotto.
- 18.7 Nel caso di lotto di impianti di produzione, l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata qualora tutte le connessioni siano erogate ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV.
- 18.8 Qualora un medesimo richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 7.1 e 10.1, per le richieste di connessione successive alla prima, sono raddoppiate.

PARTE IV
CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON
OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE

TITOLO I
CONDIZIONI PROCEDURALI

Articolo 19

Preventivo e procedure per la connessione

- 19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 6.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 20 identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al comma 2.1;
 - b) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 25 o 26 o 27, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC;
 - c) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 27, evidenziando le singole voci che li compongono;
 - d) nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono;
 - e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito nelle MCC;
 - g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
 - h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
 - i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni

viene rilasciato un nuovo codice POD. Nel caso di connessioni alla RTN, il gestore di rete può prevedere, nelle proprie MCC, che il codice POD venga comunicato in un secondo momento comunque non successivo all'invio della STMD;

- j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
- l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità sia in capo al richiedente;
- n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo, comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 21, 30 e 33;
- o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 30;
- p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 30.2;
- q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
 - la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
 - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
- r) nel caso di connessioni a reti di distribuzione in alta tensione, il corrispettivo di collaudo a preventivo, calcolato dal gestore di rete moltiplicando, per ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il corrispettivo unitario di collaudo per le relative ore necessarie. Il preventivo reca anche la descrizione motivata, in relazione alla pratica di connessione specifica, delle tre fasi dell'attività di collaudo.

19.2 Nel caso in cui sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, si applica quanto previsto della Parte V, Titolo II.

19.3 Il tempo per la messa a disposizione del preventivo e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente Parte IV, sono indicate dal gestore di

rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.

- 19.4 Il periodo di validità del preventivo viene definito dal gestore di rete nelle proprie MCC, in termini di giorni, o giorni lavorativi, dalla data di ricevimento del preventivo da parte del richiedente. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo per la connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
- 19.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 19.4. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 19.3, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui al comma 26.2 o 27.2 inizialmente definito e la differenza tra i costi medi convenzionali di cui al comma 22.1, lettera c), attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi medi convenzionali di cui al comma 22.1, lettera c), inizialmente indicata dal gestore di rete.
- 19.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 19.4, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:
- a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 19.1, lettera b), e dell'eventuale istanza di cui ai commi 21.8 e 30.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
 - b) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito a un impianto di produzione e se i prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica:
 - nel caso di impianti di produzione di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica;
 - l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica.

- 19.7 Nei casi di cui al comma 6.4 si applica quanto previsto dal comma 7.4. In tali casi, all'atto della comunicazione di cui al comma 19.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
 - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
 - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

- 19.8 Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:

- la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito;
- il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 nel caso rispettivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 25 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 20.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Nel primo caso:

- il richiedente all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6;
- il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 19.3 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Nel secondo caso:

- se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto dal comma 19.5;
- se la richiesta di modifica è presentata dal gestore di rete, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 nel caso rispettivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 25 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 20.

- 19.9 Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, può ricomprendere tra gli impianti di rete per la

connessione l'impianto per la connessione inizialmente individuato come impianto di utenza per la connessione (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente), a condizione che:

- a) il tratto di impianto di utenza per la connessione oggetto di ricomprensione sia realizzato secondo gli standard tecnici definiti dal medesimo gestore di rete nelle proprie MCC;
- b) vi sia la ragionevole certezza che il predetto tratto di impianto di utenza sia suscettibile di essere utilizzato per la connessione di altri impianti di produzione ovvero di unità di consumo;
- c) adempia a quanto previsto dal comma 20.9, lettera a).

Qualora la richiesta di ricomprensione sia accolta, il gestore di rete, entro le scadenze definite nelle proprie MCC, modifica il preventivo tenendo conto del fatto che l'infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante.

19.9bis Nel caso di connessioni alle reti di alta e altissima tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente in qualunque momento dell'iter di connessione, può gestire l'impianto di utenza per la connessione sulla base di accordi tra le parti e sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione definiti nelle proprie MCC.

19.10 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo di cui al comma 19.6, il gestore di rete registra nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.

19.11 Nei casi in cui il gestore di rete responsabile dell'erogazione del servizio di connessione sia Terna, il medesimo, in deroga a quanto previsto al comma 19.10, definisce proprie modalità per il caricamento in GAUDÌ dei dati anagrafici relativi al punto di connessione.

Articolo 20

Soluzione tecnica minima generale (STMG)

20.1 La STMG per la connessione può prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione.

20.2 La STMG comprende:

- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);
- b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
- c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;

- d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera c);
 - e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.
- 20.3 La STMG deve, inoltre:
- a) nei casi di cui al comma 20.2, lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
 - b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 20.2, lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
 - c) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera a);
 - d) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera c).
- 20.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 20.2, lettera c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.
- 20.5 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.
- 20.6 La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono sia evidenziati nel loro complesso che ripartiti tra i richiedenti sulla base della potenza in immissione richiesta.
- 20.7 Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
- 20.8 La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

- 20.9 Per le finalità di cui al precedente alinea, nel caso in cui il gestore di rete sia Terna, la medesima:
- a) al fine di sviluppare la rete, definisce soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione secondo modalità appositamente definite nelle proprie MCC, ivi compresi i casi degli impianti eolici *offshore*;
 - b) al fine di razionalizzare lo sviluppo di rete, evita la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, ad eccezione di esplicite richieste da parte dei richiedenti;
 - c) con particolare riferimento alle zone in cui pervengono numerose richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale, si coordina con l'impresa distributrice territorialmente competente al fine di valutare l'interesse della medesima impresa distributrice a sviluppare una rete in media tensione a partire da uno o più stalli AT/MT realizzati da Terna;
 - d) in caso di connessioni su linee in alta tensione e qualora non si possa dare seguito a quanto indicato nel punto c), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di rete, propone soluzioni in cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti. In questi casi rimane ferma l'erogazione del servizio di connessione in alta tensione, eventualmente prevedendo, ai fini della misura, opportuni algoritmi per riportare all'alta tensione i dati di misura rilevati in media tensione sui singoli impianti.
- 20.10 Le disposizioni di cui al comma 20.9, lettere a) e b) trovano applicazione anche per le imprese distributrici.

Articolo 21

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

- 21.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) le disposizioni riportate ai commi da 21.2 a 21.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 55/02;
 - b) le disposizioni riportate ai commi da 21.4 a 21.9 e al comma 21.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
 - c) le disposizioni riportate nei commi 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14 si applicano in tutti i casi.
- 21.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.

- 21.3 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.
- 21.4 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione.
- 21.5 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30

(trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 21.6 Entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione inviata dal richiedente, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 19.1, lettera g), è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.
- 21.7 Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al comma 21.6, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
- 21.8 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 21.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 21.9.
- 21.9 Nei casi di cui al comma 21.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della

documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.

- 21.10 A seguito del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione e della relativa connessione, il richiedente presenta al gestore di rete istanza per l'ottenimento della STMD di cui all'articolo 22 allegando la ricevuta del pagamento di cui al comma 25.1 o 26.1 o 27.1, nonché l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36, qualora non fosse già stata trasmessa. Il gestore di rete elabora ed invia al richiedente la STMD entro tempistiche definite dal medesimo nelle proprie MCC. Ai fini del rilascio della STMD, è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.
- 21.11 Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
- 21.12 Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:

- a) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione inviata dal gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;
- b) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

- 21.13 Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione al gestore di rete. In caso contrario, il gestore di rete o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.
- 21.14 Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

Articolo 22

Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)

- 22.1 La STMD è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la connessione, ove prevista, e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:
 - a) dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 20.2, lettere a) e c);
 - b) dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;

- c) dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera a), relativi all'impianto di rete per la connessione limitatamente al medesimo livello di tensione a cui viene erogato il servizio di connessione;
 - d) dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera c), relativi agli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente che si rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.
- 22.2 I costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d) non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.
- 22.3 I costi di cui al comma 22.1, lettera c), non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al comma 20.3, lettera c), fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della STMG derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.
- 22.4 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

Articolo 23

Realizzazione e attivazione della connessione

- 23.1 Il periodo di validità della STMD, il tempo per la realizzazione della connessione e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente Parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.
- 23.2 Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
- 23.3 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete:
- a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;
 - b) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia

dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione;

- c) *soppressa*
- 23.3bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 23.3, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 23.3. Qualora la documentazione di cui al comma 23.3 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.
- 23.4 Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione, il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 23.5 Il gestore di rete predispose il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio. In particolare nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell'ASSPC.
- 23.6 A seguito della conclusione delle attività di cui ai commi 23.3bis, 23.4, 23.5 e 36quater.1 il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e notifica tale aggiornamento a Terna, al gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.
- 23.6bis Per attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell'UP e del relativo impianto, il gestore di rete deve:
- a) effettuare una verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
 - b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;
 - c) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 23.7.
- Qualora il produttore si opponga all'accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all'attivazione della connessione e sospende il termine per l'attivazione della

connessione, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

I gestori di rete, all'atto dell'attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione).

- 23.7 Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve:
- a) aver ottenuto l'abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle UP sul GAUDÌ;
 - b) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete informa l'impresa distributrice competente della necessità di inserire quel punto di prelievo all'interno del contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia e, decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. L'impresa distributrice competente, ricevuta la predetta informativa da parte del gestore di rete, coerentemente con quanto previsto dalla regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia e a darne tempestiva comunicazione all'esercente la salvaguardia medesimo. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.
- 23.7bis Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale trova applicazione quanto previsto dagli articoli da 33 a 37 del regolamento (UE) 2016/631 e dal Codice di rete di Terna, ai fini dell'attivazione della connessione e del relativo impianto di produzione.
- 23.8 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a:
- a) confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
 - b) comunicare al sistema GAUDÌ, secondo le modalità previste da Terna e sulla base della comunicazione di cui al comma 23.3, lettera b), la tipologia di ASSPC associata.
- A seguito dell'inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP, il sistema GAUDÌ provvede ad aggiornare lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Connessa e in Esercizio" e "Impianto Connesso e in Esercizio" e a notificare il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del

dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ provvede a notificare al gestore di rete l'esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell'attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma.

23.8bis Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio di ciascuna UP, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure conclude i test di telelettura sulle AdM installate sulla UP e necessarie per la valorizzazione dell'energia scambiata ed eventualmente prodotta e consumata dalla medesima UP, nonché tutte le attività necessarie affinché i predetti test si concludano con esito positivo. A seguito del completamento delle predette attività, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure invia una comunicazione al GAUDÌ e conseguentemente il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato "Validazione post connessione" evidenziando che i test di telelettura sono conclusi e notifica tale informazione all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

23.8ter Con le medesime tempistiche di cui al comma 23.8bis, il richiedente scarica dal sistema GAUDÌ l'Allegato 5 definitivamente validato, lo sottoscrive e lo invia al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, comunicando a GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione ed invio dell'Allegato 5. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato sottoscritto e trasmesso dal richiedente. A seguito di tale aggiornamento il sistema GAUDÌ invia una notifica all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Ricevuto l'Allegato 5 firmato dal richiedente, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure comunica a GAUDÌ di aver ricevuto l'Allegato 5 sottoscritto. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato sottoscritto da entrambe le parti e notificando tale informazione ai soggetti interessati.

23.8quater A seguito del completamento delle attività di cui ai commi 23.8bis e 23.8ter, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il completamento delle attività inerenti la validazione post connessione e notifica a Terna, all'impresa distributrice, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE che l'UP e l'impianto hanno concluso la fase di validazione post connessione.

23.8quinquies Nel caso in cui le attività di cui al comma 23.8ter non vengano realizzate entro le tempistiche previste, il sistema GAUDÌ invia dei solleciti automatici indicando la data ultima entro cui devono essere effettuate le predette attività. Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di invio dei predetti solleciti, se le

predette attività non sono state ancora concluse il GAUDÌ comunica tale informazione a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento, all'impresa distributrice e, qualora necessario, al GSE ed aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il mancato completamento delle attività inerenti la validazione post connessione.

- 23.9 A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
 - b) del contratto di connessione sottoscritto;
 - c) delle regole e degli obblighi posti a carico del Cliente contenuti nel Codice di Rete;
 - d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici;
- 23.10 I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.
- 23.11 Il gestore di rete, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Il gestore di rete applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.
- Nei casi in cui le sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta compromettano la sicurezza del sistema elettrico, il gestore di rete ne dà esplicita evidenza al produttore indicando la necessità di richiedere una nuova connessione e, qualora tali situazioni persistano in assenza di azioni da parte del produttore, procede al distacco dell'impianto di produzione fino alla realizzazione di una nuova connessione.
- Ai fini del presente comma, le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

Articolo 24

Attivazione dell'open season

- 24.1 Per le aree critiche, come definite nel comma 4.2, lettera b1), i gestori di rete possono prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza semestrale. L'*open season* non riguarda le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.

- 24.2 Nei casi di cui al comma 24.1, le tempistiche previste dal gestore di rete in relazione alla messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste dalla Parte V, Titolo II, in relazione all'attivazione delle procedure di coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.
- 24.3 I gestori di rete che intendono attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando almeno la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*. L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

TITOLO II CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 25

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento

- 25.1 All'atto della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della STMD ai sensi del comma 21.10, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della STMD. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:
- a) 2.500 euro;
 - b) il prodotto tra 0,5 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 50.000 euro.
- 25.2 All'atto dell'accettazione della STMD, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo per la connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle proprie MCC. Tale corrispettivo è complessivamente pari ai costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d).
- 25.3 Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della STMD, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo per la connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione di cui al comma 23.10 per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione.
- 25.4 In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi

che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Articolo 26

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche

- 26.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 50%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%.
- 26.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:
- il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e il parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e
 - il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g).
- I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- 26.3 Nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, si applicano i medesimi corrispettivi previsti per le fonti rinnovabili.
- 26.4 Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
 - annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all'anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, il richiedente versa al gestore di rete:
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.1 e il corrispettivo di cui al comma 26.1;
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.2 e il corrispettivo di cui al comma 26.2.I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 26.5 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 25.3 e 25.4.
- 26.6 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26.1 e 26.2, lettera a), trova

copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

Articolo 27

Condizioni economiche per la connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche

- 27.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 20%.
- 27.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:
- a) i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e
 - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g).
- I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
- 27.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una comunicazione analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
 - b) annualmente, fino al terzo anno solare successivo a quello in cui l'impianto entra in esercizio, una comunicazione annuale analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo di ciascuna delle sezioni che costituiscono l'impianto di produzione. Per gli anni solari in cui almeno una sezione non risulti cogenerativa ad alto rendimento, sulla base dei dati a consuntivo, il richiedente versa al gestore di rete:
 - il 25% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.1 e il corrispettivo di cui al comma 27.1;
 - il 25% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.2 e il corrispettivo di cui al comma 27.2.
- Nel caso di sezioni di microcogenerazione per le quali la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento è stata rilasciata sulla base di dati certificati, come previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, non si applica quanto previsto dalla lettera b).
- Nel caso di impianti cogenerativi per i quali la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è stata verificata, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono, ai sensi della deliberazione n. 42/02, continua a trovare applicazione quest'ultimo provvedimento ai fini delle verifiche di cui alla lettera b).
- 27.4 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 25.3 e 25.4.

- 27.5 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 27.1 trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

TITOLO III

INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE

Articolo 28

Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

- 28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 28.2 Qualora la messa a disposizione della STMD non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC o qualora il gestore di rete non abbia completato le attività di cui ai commi 23.8, e 23.8bis nei termini ivi previsti, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 28.3 In caso di superamento dei tempi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, il gestore di rete versa al richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo per la connessione e:
- a) il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
 - b) il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;
 - c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.
- 28.4 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, ovvero della STMD, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 17.2.

- 28.5 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 17.4.

Articolo 29

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento

- 29.1 Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento.

Articolo 30

Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento

- 30.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo o della STMD:
- a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicano l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
 - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 30.2 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede, all'interno del contratto di connessione di cui al comma 23.10, le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal presente provvedimento. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- 30.3 Nei casi di cui al presente articolo, il gestore di rete elabora comunque la STMD di cui all'articolo 22 che deve essere assunta dal richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione degli impianti di cui al comma 30.1. A seguito dell'accettazione della STMD, il richiedente invia al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di cui al comma 30.1 al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a preventivo.
- 30.4 A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Il gestore di rete, durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione da parte del richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in corso d'opera di cui al comma 1.1, lettera eee), punto ii.. A conclusione di ciascuna verifica in corso d'opera, viene redatto un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.
- 30.5 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di cui al comma 30.1; il gestore di rete, nel caso di connessioni a reti di distribuzione in alta tensione, effettua, in contraddittorio con il richiedente, il collaudo finale di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii., funzionale alla messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione e redige un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. A conclusione dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il gestore di rete calcola il corrispettivo di collaudo a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate a ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate agli eventuali ulteriori collaudi finali di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii., nel caso in cui i precedenti collaudi finali abbiano avuto esito negativo. La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata, entro le tempistiche di cui al comma 30.6, dal richiedente al gestore di rete se positiva ovvero dal gestore di rete al richiedente se negativa. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano gli interessi legali. I costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente, anche in caso di esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti di cui al comma 30.1, completa le attività di propria competenza e ne perfeziona l'acquisizione. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione. Qualora i produttori non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete:

- in via, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità ivi previste;
- decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, in via, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

- 30.5bis Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale trova applicazione quanto previsto dagli articoli da 33 a 37 del regolamento (UE) 2016/631 e dal Codice di rete di Terna ai fini dell'attivazione della connessione e del relativo impianto di produzione.
- 30.6 Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o di altra utenza, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del gestore di rete, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisce al richiedente la parte del corrispettivo eventualmente già versato dal medesimo richiedente, maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMD, ai sensi del comma 22.1, lettere c) e d), e il corrispettivo per la connessione di cui al comma 26.2 o al comma 27.2. Le condizioni di pagamento sono definite nelle MCC, prevedendo tempistiche non superiori a 5 (cinque) anni dalla definizione della STMD. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
- 30.7 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia sottoscritto il contratto di cui al comma 30.2:
- a) i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete;
 - b) qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo

caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- 30.8 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia sottoscritto il contratto di cui al comma 30.2, il gestore di rete ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti. Nei confronti del soggetto che sta già realizzando in proprio l'impianto di rete per la connessione si applicano le clausole contrattuali di cui al comma 30.2.
- 30.9 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 30.6, limitatamente all'effetto del parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento, trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE

Articolo 31

Validità del preventivo accettato

- 31.1 Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:
- a) 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;
 - b) 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,
- ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di

produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.2 Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando:

- a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
- b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente comma terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.3 Qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai commi 31.1 o 31.2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

Articolo 32

Soppresso

Articolo 33

Prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione

33.1 Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete. Nel caso di tutti gli altri impianti si applica quanto previsto nei commi successivi.

- 33.2 La soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per:
- 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
 - 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,
- al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.
- 33.3 Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume un valore indicativo.
- 33.4 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 33.3, il richiedente, all'atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della STMG evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della STMG presentata in iter autorizzativo.
- 33.5 Nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con il gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.
- Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.
- Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.
- In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altrigestori di rete di cui agli articoli 34 e 35, elabora una nuova STMG, prenota in via transitoria la

relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova STMG.

La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova STMG:

- il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova STMG al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione al gestore di rete con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova STMG. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 comporta la decadenza del preventivo e della STMG con le modalità previste dai medesimi commi.

- 33.6 Nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con il gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il gestore di rete dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova STMG, il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

- 33.7 Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6, in merito alla realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, il gestore di rete verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
- 33.8 Nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione può subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo, indipendentemente dall'effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata; in tutti gli altri casi, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato.

TITOLO II

COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE

Articolo 34

Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione

- 34.1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), quest'ultimo:
- a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione;
 - b) il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), si coordina con il primo gestore anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria vengono trasferiti al secondo gestore qualora sia quest'ultimo ad erogare il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo al primo gestore;

- c) entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui alla lettera b) ne dà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le tempistiche previste dal presente provvedimento;
- d) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1.

Articolo 35

Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori

- 35.1 Nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore), ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.
- 35.2 Le forme di coordinamento di cui al comma 35.1 devono essere definite dai gestori di rete coinvolti e rese pubbliche sul sito internet dei medesimi, previa comunicazione all'Autorità, specificando le tempistiche relative alle varie attività, anche in relazione alle MCC di ciascun gestore di rete e tenendo conto di quanto segue:
 - a) il primo gestore richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza;
 - b) il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento;
 - c) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1.

TITOLO IIBIS
VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE

Articolo 35bis

Voltura della pratica di connessione

- 35bis.1 La voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata a:
- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
 - b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
 - c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.
- 35bis.2 Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica al gestore di rete competente per la stessa secondo le modalità previste nelle MCC del predetto gestore e tenuto conto di quanto previsto al comma 35bis.3.
- 35bis.3 La richiesta di voltura di una pratica di connessione ai sensi del comma 35bis.2 deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Essa deve contenere almeno:
- a) il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
 - b) il codice CENSIMP dell'impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l'impianto sia stato già registrato sul sistema GAUDÌ;
 - c) la tipologia di voltura di cui al comma 35bis.1;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
 - e) i dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente. A tal fine la domanda dovrà contenere almeno i dati di cui al comma 6.3, lettere z) e aa), di entrambi i soggetti;
 - f) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 35bis.1, lettere a), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore al soggetto subentrante (nuovo richiedente);
 - g) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 35bis.1, lettera b), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore subentrante al soggetto richiedente;
 - h) nei soli casi di voltura ricadente nelle tipologie di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c), il mandato con rappresentanza al gestore di rete per l'aggiornamento sul sistema GAUDÌ del produttore associato all'impianto oggetto della pratica di connessione da volturare;
 - i) la dichiarazione del soggetto subentrante di:
 - aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente, quali, a titolo d'esempio, il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, ecc.;

- avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima dichiarazione già effettuata dal soggetto cedente all'atto della richiesta di connessione;
 - avere la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;
- j) la dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante;
- k) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni.
- 35bis.4 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica che:
- a) ci sia corrispondenza, nei propri sistemi, fra il codice di rintracciabilità della pratica, il codice CENSIMP del relativo impianto di produzione, i dati identificativi del soggetto cedente e, qualora diverso dal soggetto cedente, del soggetto individuato come produttore prima del perfezionamento della richiesta di voltura;
 - b) il soggetto registrato nel sistema GAUDÌ come produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare corrisponda con il soggetto indicato nella richiesta di voltura come produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;
 - c) la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle MCC e contenga tutte le informazioni di cui al comma 35bis.3 e alle MCC.
- 35bis.5 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica:
- a) al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), questi acquisisce la titolarità della pratica;
 - b) al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
 - c) al sistema GAUDÌ, nei casi di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c), l'anagrafica del produttore subentrante e l'associazione di tale anagrafica con quella dell'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.
- 35bis.6 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica al soggetto subentrante e al soggetto cedente l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo.

TITOLO III
FLUSSI E OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 36

Elementi per la registrazione e validazione su GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono

- 36.1 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all'interno del GAUDÌ e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5.
- 36.2 La registrazione dell'anagrafica impianto all'interno del GAUDÌ di cui al comma 36.1 avviene secondo modalità stabilite da Terna in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla deliberazione ARG/elt 124/10 nonché dal punto 8. della deliberazione 578/2013/R/eel, e consiste nell'inserimento de:
- a) i dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica dell'impianto ivi incluso il codice di rintracciabilità di cui al comma 7.3, lettera g), o al comma 19.1, lettera g);
 - b) i dati relativi al punto di connessione (codice POD, potenza in immissione, potenza in prelievo, livello di tensione, ecc.);
 - c) i dati relativi alla destinazione commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
 - d) gli eventuali incentivi che verranno richiesti per l'impianto in oggetto;
 - e) i dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica del produttore associato all'impianto in oggetto, tra cui i dati anagrafici di cui al comma 6.3, lettere z) e aa).
- 36.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione, ivi inclusi i dati presenti sullo schema unifilare firmato dal tecnico abilitato, con particolare riferimento alla taglia dell'impianto e alle informazioni relative al punto di connessione. Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ e i dati di cui al comma 6.3, lettera z), presenti nell'anagrafica produttore di GAUDÌ, abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDÌ.
- 36.4 Dopo aver ottenuto dal gestore di rete l'abilitazione alla registrazione delle UP sul GAUDÌ di cui al comma 36.3, il richiedente procede alla registrazione delle UP in cui verrà suddiviso l'impianto. A tal fine, il richiedente:
- a) definisce le singole UP in cui verrà suddiviso l'impianto;
 - b) conferma la destinazione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e l'eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente;
 - c) indica l'utente del dispacciamento delle singole UP.

Completata la registrazione di ciascuna UP, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto e provvede a notificare il completamento della registrazione dell'UP a Terna e al richiedente.

36.4bis A seguito della registrazione delle UP di cui al comma 36.4, Terna procede ad effettuare la validazione tecnica delle UP, verificando che le UP definite dal richiedente siano conformi alle prescrizioni del Codice di rete e classificandole in "UP a configurazione semplice" e "UP a configurazione complessa" sulla base delle caratteristiche delle UP e della configurazione impiantistica a valle del punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

Nel caso di impianti per i quali il richiedente ha indicato la volontà di accedere al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto, a seguito della validazione tecnica della UP, il sistema GAUDÌ provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. In tali casi si applica quanto previsto rispettivamente dalle deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 1/09 e dal Testo Integrato Scambio sul Posto.

Completata la fase di validazione tecnica di ciascuna UP, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto e provvede a notificare il completamento dell'attività di validazione tecnica dell'UP anche al gestore di rete, a Terna, al richiedente e all'utente del dispacciamento.

Articolo 36bis

Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice

36bis.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l'impianto di cui al comma 36.4, il richiedente, nel caso in cui le UP ricadono nella categoria UP a configurazione semplice, rende disponibili all'impresa distributrice alla cui rete verrà connesso l'impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1:

- a) lo schema unifilare di misura relativo all'impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura, è firmato da un tecnico abilitato e reca l'indicazione delle diverse UP che compongono l'impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi. Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l'indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- b) le schede tecniche di misura compilate secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura e relative alle AdM per le quali, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il medesimo richiedente.

36bis.2 L'impresa distributrice alla cui rete verrà connesso l'impianto riceve dal richiedente lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.1 e:

- a) ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura. In particolare verifica che:
 - i. lo schema unifilare di misura sia stato compilato secondo i principi della specifica tecnica di misura, che il numero di UP indicate nello schema unifilare di misura sia coerente con quello delle UP registrato in GAUDÌ, che le AdM siano correttamente localizzate e permettano la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nonché, qualora necessario dell'energia elettrica prodotta e consumata da ciascuna UP costituente l'impianto;
 - ii. le schede tecniche siano state compilate correttamente, che le informazioni presenti non siano in contrasto con quanto previsto nello schema unifilare di misura e in GAUDÌ, che le AdM da installare o installate siano coerenti con le prescrizioni regolatorie e con la specifica tecnica di misura e siano compatibili con i propri sistemi di telelettura e di rilevazione dei dati di misura;
- b) comunica al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 36bis.1, l'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera a). In caso di esito negativo evidenzia le motivazioni dell'esito negativo cosicché il richiedente possa procedere a correggere gli errori presenti nello schema unifilare di misura o nelle schede tecniche di misura e riavviare il processo.

36bis.3 L'impresa distributrice, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al comma 36bis.2, prima di procedere all'attivazione della connessione:

- a) installa le AdM per le quali è responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori;
- b) compila le schede tecniche di misura relative alle AdM di cui alla lettera a);
- c) effettua le prove di telelettura su tutte le AdM per le quali è responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, interrogando le AdM e verificando la correttezza dei dati acquisiti;
- d) procede alla compilazione dell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento relativo a ciascuna UP e lo sottopone alla firma del richiedente.

36bis.4 L'impresa distributrice, nell'ambito della comunicazione di cui al comma 10.12 successiva all'attivazione della connessione, provvede a caricare sul sistema GAUDÌ:

- a) lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura forniti dal richiedente e validati dall'impresa distributrice ai sensi del comma 36bis.2;
- b) le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.3, lettera b);
- c) l'Allegato 5 o gli Allegati 5 di cui al comma 36bis.3 lettera d).

36bis.5 A seguito del ricevimento delle informazioni di cui al comma 36bis.4, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto "UP Abilitata ai fini della Misura" e "UP dell'Impianto Abilitate ai fini della Misura" e notifica il

predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

Articolo 36ter

Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione complessa

- 36ter.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l'impianto di cui al comma 36.4bis, il richiedente, nel caso in cui le UP che compongono l'impianto ricadono nella categoria UP a configurazione complessa, rende disponibili al gestore di rete alla cui rete verrà connesso l'impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1:
- a) lo schema unifilare di misura relativo all'impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura ed è firmato da un tecnico abilitato e reca l'indicazione delle diverse UP che compongono l'impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi. Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l'indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b) le schede tecniche di misura compilate secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura e relative alle AdM per le quali, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il richiedente.
- 36ter.2 Il gestore di rete alla cui rete verrà connesso l'impianto riceve dal richiedente lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.1 e:
- a) ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura. In particolare verifica che:
 - i. lo schema unifilare di misura sia stato compilato secondo i principi della specifica tecnica di misura, che il numero di UP indicate nello schema unifilare di misura sia coerente con quello delle UP registrato in GAUDÌ, che le AdM siano correttamente localizzate e permettano la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nonché, qualora necessario dell'energia elettrica prodotta e consumata da ciascuna UP costituente l'impianto;
 - ii. le schede tecniche siano state compilate correttamente, che le informazioni presenti non siano in contrasto con quanto previsto nello schema unifilare di misura e in GAUDÌ, che le AdM da installare o installate siano coerenti con le prescrizioni regolatorie e con la specifica tecnica di misura e siano compatibili con i propri sistemi di telelettura e di rilevazione dei dati di misura;

- b) comunica al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 36bis.1, l'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera a). In caso di esito negativo evidenzia le motivazioni dell'esito negativo cosicché il richiedente possa procedere a correggere gli errori presenti nello schema unifilare di misura o nelle schede tecniche e riavviare il processo;
- c) compila, secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, le schede tecniche di misura relative alle AdM per le quali, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il gestore di rete, integrandole con le schede tecniche di misura ricevute dal richiedente;
- d) carica su GAUDÌ, a seguito del completamento con esito positivo delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di tutte le AdM necessarie alla valorizzazione dell'energia scambiata con la rete ed eventualmente dell'energia prodotta e consumata da ogni singola UP, per la validazione dei diversi soggetti interessati. A seguito del predetto caricamento lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura si intendono validate dal gestore di rete e pertanto il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato di ciascuna UP e notifica al medesimo gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento, a Terna e, qualora necessario, al GSE l'avvenuta validazione da parte del gestore di rete dello schema unifilare di misura e delle schede tecniche di misura.

36ter.3 A seguito delle attività di validazione di cui al comma 36ter.2, lettera d), Terna e il GSE, nel caso di UP a configurazione complessa per le quali il richiedente ha espresso l'intenzione di accedere ad un regime amministrato o ad un incentivo gestito dal GSE, visionano lo schema unifilare di misura relativo all'impianto e le schede tecniche di misura relative alle AdM installate al fine di verificarne la correttezza e conformità alla regolazione attuale in relazione agli aspetti di propria competenza procedendo alla validazione sul GAUDÌ del predetto schema unifilare di misura e delle predette schede tecniche di misura. A seguito della validazione da parte di Terna e, qualora necessario, del GSE dello schema unifilare di misura e delle schede tecniche di misura, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato di ciascuna UP e del relativo impianto e notifica al medesimo gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento, a Terna e, qualora necessario, al GSE l'avvenuta validazione dello schema unifilare di misura e l'avvenuta validazione delle schede tecniche di misura relative a ciascuna singola UP da parte di Terna e del GSE.

A seguito dell'avvenuta validazione dello schema unifilare di misura e /o delle schede tecniche di misura da parte di tutti i soggetti coinvolti (gestore di rete, Terna e, qualora necessario, GSE), il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'impianto e delle relative UP in "Schema Unifilare di Misura Definitivamente Validato" e/o "Schede Tecniche di Misura Definitivamente Validate" e notifica tali aggiornamenti a Terna, al gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

36ter.4 Qualora durante il processo di validazione dello schema unifilare di misura e/o delle schede tecniche di misura, il GSE o Terna non dovessero ritenere idonei

alcuni dei predetti elementi oggetto di validazione, essi verranno considerati “non idonei”, e dovranno essere rivisti in sinergia fra il richiedente, il gestore di rete, Terna e il GSE. A tal fine Terna e/o il GSE comunicano al GAUDÌ la non idoneità di ciascun elemento evidenziandone le motivazioni ed il sistema notifica tale informazione al gestore di rete, al richiedente, a Terna e al GSE. A seguito di tale notifica il richiedente deve quindi correggere e rendere disponibili al gestore di rete gli elementi che non erano stati ritenuti idonei. Quest’ultimo a sua volta provvede a trasmetterli al GAUDÌ per la validazione finale da parte di Terna e del GSE.

36ter.5 A seguito della validazione dello schema unifilare di misura e delle schede tecniche di misura da parte del gestore di rete, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, redige gli Allegati 5 al contratto di dispacciamento per ciascuna delle UP che costituiscono l’impianto e dopo averli concordati con il richiedente li carica sul sistema GAUDÌ. Il predetto caricamento comporta l’implicita validazione degli Allegati 5 da parte del responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure. A seguito della validazione dell’Allegato 5 relativo ad una determinata UP da parte del responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato della predetta UP e del corrispondente impianto e notifica tale aggiornamento al richiedente, all’utente del dispacciamento, a Terna, al gestore di rete e, qualora necessario, al GSE.

36ter.6 Per ciascun Allegato 5 al contratto di dispacciamento, a seguito della validazione da parte del responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, il richiedente, Terna e il GSE, nel caso di UP a configurazione complessa per le quali il richiedente ha espresso l’intenzione di accedere ad un regime amministrato o ad un incentivo gestito dal GSE, devono visionare il predetto Allegato 5, verificarne la correttezza e conformità alla regolazione attuale in relazione agli aspetti di propria competenza, procedendo alla validazione sul GAUDÌ del predetto Allegato. A seguito della validazione dell’Allegato 5 da parte di ciascuno dei predetti soggetti il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell’UP e del relativo impianto e notifica al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, al richiedente, all’utente del dispacciamento, a Terna e, qualora necessario, al GSE l’avvenuta validazione dell’Allegato 5 da parte del richiedente o di Terna o, qualora necessario, del GSE.

A seguito dell’avvenuta validazione dell’Allegato 5 da parte di tutti i soggetti coinvolti (responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, richiedente, Terna e, qualora necessario, del GSE), il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell’UP e del relativo impianto in “Allegato 5 Definitivamente Validato” e notifica tale aggiornamento, al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, a Terna, al richiedente, all’utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

36ter.7 Qualora durante il processo di validazione dell’Allegato 5 per la misura relativo ad una determinata UP, il richiedente, e/o il GSE e/o Terna non dovessero ritenere idoneo il predetto Allegato, esso verrà considerato “non idoneo”, e dovrà essere rivisto in sinergia fra il richiedente, il responsabile del servizio di

raccolta e validazione e registrazione delle misure, Terna e il GSE. A tal fine il richiedente e/o Terna e/o il GSE comunicano al GAUDÌ la non idoneità dell'Allegato evidenziandone le motivazioni ed il sistema notifica tale informazione al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, al richiedente, a Terna e al GSE. A seguito di tale notifica, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure carica sul GAUDÌ l'Allegato 5 corretto secondo le indicazioni ricevute per la validazione finale da parte del richiedente, di Terna e del GSE.

36ter.8 Una volta che gli stati di una UP: “Schema Unifilare di Misura Definitivamente Validato”, “Schede Tecniche di Misura Definitivamente Validate” e “Allegato 5 Definitivamente Validato” sono stati tutti attivati il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Abilitata ai fini della Misura” e “UP dell'Impianto Abilitate ai fini della Misura” e notifica tale aggiornamento al GSE, a Terna, al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, al richiedente e all'utente del dispacciamento.

Articolo 36quater

Elementi per l'abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione

36quater.1 Una volta completate con esito positivo tutte le seguenti attività:

- a) registrazione dell'UP di cui al comma 36.4;
- b) validazione tecnica dell'UP di cui al comma 36.4bis;
- c) abilitazione dell'UP ai fini della misura di cui all'articolo 36ter nel solo caso di UP a configurazione complessa;
- d) sottoscrizione del contratto di dispacciamento o, nel solo caso delle UP per le quali si applica la deliberazione ARG/elt 127/10, avvenuta indicazione all'interno del GAUDÌ della volontà di accedere allo scambio sul posto, al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva,

Terna abilita l'UP ai fini commerciali e conseguentemente il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto e notifica l'avvenuta abilitazione commerciale dell'UP al richiedente, al gestore di rete, all'utente del dispacciamento, a Terna medesima e, qualora necessario, al GSE.

Articolo 36quinquies

Modalità di comunicazione dello Schema Unifilare di Misura e delle Schede Tecniche di Misura

36quinquies.1 Il richiedente rende disponibili, al gestore di rete, lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura nei formati e secondo le modalità previste nelle MCC dei singoli gestori di rete.

Articolo 36sexties

Modalità di comunicazione della decadenza di una pratica di connessione di una unità o di un impianto di produzione

36sexties.1 Nel caso di decadenza di una pratica di connessione relativa a un impianto di produzione registrato sul sistema GAUDÌ, il gestore di rete, con le medesime

tempistiche di cui al comma 40.11 e secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.

- 36salties.2 Il richiedente, qualora decida di fare decadere la pratica di connessione a seguito della propria rinuncia, ne dà immediata comunicazione al gestore di rete, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera s). Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.
- 36salties.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato degli impianti di produzione non ancora in esercizio associati alla pratica di connessione decaduta aggiornando nello stato “Connessione Decaduta” e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema. Qualora alla pratica di connessione decaduta siano associati impianti di produzione in esercizio il sistema GAUDÌ, invece, invia un messaggio di errore al gestore di rete.

Articolo 36septies

Modalità di comunicazione della messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione

- 36septies.1 Il produttore, qualora richieda di mettere in conservazione una propria UP o un proprio impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l’UP o l’impianto di produzione sarà messa/o in conservazione, la data indicativa di riattivazione e i tempi necessari per il ripristino della condizione di esercizio. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ ne dà tempestiva informazione al gestore di rete.
- 36septies.2 Il gestore di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, registra l’avvenuta messa in conservazione dell’UP o dell’impianto di produzione, nonché le date da cui la messa in conservazione ha effetto.
- 36septies.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della registrazione di cui al comma 36septies.2, modifica lo stato delle UP ovvero dell’impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell’impianto di produzione, in “In Conservazione” e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.
- 36septies.4 La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione messi in conservazione rimane nella disponibilità delle relative UP ovvero dei relativi impianti di produzione.
- 36septies.5 Le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate restano installate seppur non debbano essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica. Il produttore, per il periodo di messa in conservazione, in relazione alle predette

apparecchiature di misura, riconosce al gestore di rete il solo corrispettivo relativo all'attività di installazione e manutenzione ove previsto.

Articolo 36octies

Modalità di comunicazione della riattivazione di una unità o di un impianto di produzione

- 36octies.1 Ai fini della riattivazione di UP ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, qualora non sia necessario apportare modifiche all'UP/impianto di produzione oggetto di attivazione, né alla connessione, il richiedente è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà riattivato, previo pagamento del corrispettivo di cui al comma 36octies.5. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ ne dà tempestiva informazione al gestore di rete.
- 36octies.2 Nei casi di cui al comma 36octies.1, il gestore di rete, entro 15 (quindici) giorni lavorativi verifica che effettivamente la richiesta di riattivazione non necessiti di modifiche da apportare alla connessione o alla documentazione a essa associata (contratto di connessione, regolamento di esercizio, ecc.). Nel caso in cui non ci siano modifiche da apportare e sia stato effettuato il pagamento del corrispettivo di cui al comma 36octies.5, ferma restando la conclusione di tutte le altre eventuali attività di cui al comma 10.10bis propedeutiche all'attivazione della connessione nonché la verifica dell'attivazione dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" sul sistema GAUDÌ, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al presente comma, valida sul medesimo sistema GAUDÌ la richiesta di riattivazione, nonché la data da cui essa ha effetto. In caso contrario, entro le medesime tempistiche di cui al presente comma, nega la riattivazione tramite il sistema GAUDÌ, evidenziando che ai fini della riattivazione è necessario presentare una richiesta ai sensi del comma 36octies.4.
- 36octies.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della validazione del gestore di rete di cui al comma 36octies.2, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In esercizio" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.
- 36octies.4 Nei casi in cui la riattivazione di UP ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, comporti la necessità di apportare modifiche alla connessione o alla UP ovvero all'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare al gestore di rete l'apposita richiesta di cui all'articolo 6, in luogo della richiesta di riattivazione di cui al comma 36octies.1.
- 36octies.5 Nei casi di cui al comma 36octies.1, il produttore riconosce al gestore di rete un corrispettivo forfetario, a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza, pari a quello di cui all'articolo 27 del Testo Integrato Connessioni.

Articolo 36novies

Modalità di comunicazione della dismissione di una unità o di un impianto di produzione

- 36novies.1 Il produttore, qualora decida di dismettere una propria UP o impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà dismessa/o. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ dà tempestiva informazione al gestore di rete.
- 36novies.2 Nei casi di cui al comma 36novies.1, il gestore di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, valida l'avvio della procedura di dismissione dell'UP ovvero dell'impianto di produzione, nonché le date da cui tale avvio ha effetto.
- 36novies.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In Dismissione" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.
- 36novies.4 La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione in dismissione viene rimessa a disposizione del gestore di rete, con l'unica eccezione dei casi in cui il produttore richieda contestualmente la modifica della connessione esistente al fine di riutilizzare, per una nuova UP o impianto, tutta o parte della potenza che si rende disponibile sul punto di connessione esistente.
- 36novies.5 Le apparecchiature di misura presenti, per le quali il gestore di rete è responsabile dell'attività di installazione e manutenzione e non più necessarie per effetto della dismissione, sono rimosse dal medesimo gestore di rete. In relazione alle apparecchiature di misura non più utilizzate, a decorrere dal giorno di avvio della dismissione come risultante nel sistema GAUDÌ, non devono essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Dalla medesima data, il produttore, in relazione alle predette apparecchiature, non riconosce più al gestore di rete alcun corrispettivo per il servizio di misura.

Articolo 37

Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna

- 37.1 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, trasmettono trimestralmente a Terna, secondo modalità definite dalla medesima Terna, un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni riferite a ciascuna cabina primaria:
- potenza corrispondente ai preventivi inviati ai richiedenti e riferiti ad impianti di produzione di energia elettrica da connettere alla rete sottesa alla cabina primaria;
 - potenza della cabina primaria rilevata nei quarti d'ora di picco massimo e minimo regionale;

- potenza di trasformazione installata, distinguendo tra le diverse tipologie di fonte, i diversi livelli di tensione e fra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.
- 37.2 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, inviano trimestralmente a Terna un'informativa, sulla base di uno schema definito dalla medesima, relativa al numero di impianti di produzione autorizzati e alla relativa potenza da connettere, nonché relativa al numero di preventivi decaduti a seguito del diniego dell'autorizzazione e della relativa potenza. L'informativa può essere distinta tra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.
- 37.3 Terna predispone lo schema per il report di cui al comma 37.1 e per l'informativa di cui al comma 37.2 e lo trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità per verifica, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati.

Articolo 38

Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell'Autorità

- 38.1 Terna e ciascuna impresa distributtrice con più di 100.000 clienti, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono all'Autorità un rapporto riferito alla situazione fino al 31 dicembre dell'anno solare precedente, evidenziando le informazioni riportate nell'Allegato 1, distinguendo tra impianti alimentati da biomasse o biogas, eolici, geotermoelettrici, idroelettrici, fotovoltaici e altro, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale.
- 38.2 Entro il 28 febbraio ed entro il 15 settembre di ciascun anno, con riferimento alla situazione rispettivamente al 31 dicembre dell'anno solare precedente e al 30 giugno, Terna e ciascuna impresa distributtrice con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità un rapporto sullo stato di avanzamento degli iter di connessione evidenziando le informazioni riportate nell'Allegato 2, distinguendo tra impianti alimentati da biomasse o biogas, eolici, geotermoelettrici, idroelettrici, fotovoltaici e altro, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DEI SISTEMI DI ACCUMULO

Articolo 38bis

Disposizioni relative ai sistemi di accumulo

- 38bis.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, un sistema di accumulo è considerato come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione alimentato da fonti non rinnovabili, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 38ter.

Articolo 38ter

Disposizioni transitorie relative ai sistemi di accumulo

- 38ter.1 Nel caso in cui venga installato un sistema di accumulo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 38bis, fino al completamento di valutazioni in merito alle modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura di servizi di rete, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39

Disposizioni transitorie

- 39.1 Fino al 30 giugno 2011 le aree critiche e le linee critiche sono individuate dai gestori di rete sulla base di requisiti coerenti con i principi di cui all'articolo 4. I medesimi gestori di rete danno evidenza pubblica delle aree critiche e delle linee critiche di cui al presente comma e trasmettono all'Autorità l'elenco di tali aree e linee, oltre che le motivazioni da cui emerge la criticità.
- 39.2 Terna, sentite le imprese distributrici e il GSE, definisce le modalità transitorie per lo scambio delle informazioni di cui agli articoli 10, 16, 23, 30, 36, 36bis, 36ter, 36quater, 36quinquies, nelle more della completa attuazione del GAUDI e per le parti non ancora disponibili.
- 39.3 Per l'anno 2012, la scadenza di cui al comma 38.1 e la prima scadenza di cui al comma 38.2 sono posticipate dal 28 febbraio al 30 aprile 2012.

Articolo 40

Disposizioni finali

- 40.1 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete ovvero una richiesta di adeguamento di una connessione esistente sia in prelievo che in immissione, qualora i prelievi non siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi

del Testo Integrato Connessioni e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del presente provvedimento.

- 40.2 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete in immissione e in prelievo, qualora i prelievi siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, si applica unicamente il presente provvedimento.
- 40.3 Nel caso di richiesta di adeguamento di connessione esistente, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza già disponibile in prelievo.
- 40.4 Ai fini del presente provvedimento, le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sono equiparate agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- 40.5 Gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 40.6 I gestori di rete implementano, entro il 31 luglio 2012, un sistema di tracciatura degli indennizzi automatici erogati, in termini di numero e di entità, oltre che di tutte le richieste di indennizzo automatico inoltrate dai richiedenti. In quest'ultimo caso, il gestore di rete valuta se l'indennizzo richiesto è effettivamente dovuto e se l'importo da erogare coincide con quello eventualmente richiesto: in caso contrario, il gestore di rete comunica al richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, le motivazioni alla base della mancata o della parziale erogazione.
- 40.7 Nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:
- a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 (due) mesi dalla data di attivazione della connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete, ai fini dell'applicazione dei commi 16.6 e 30.6, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;
 - b) in tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8.

40.7bis Nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza dell'esplicita evidenza da parte del richiedente ai sensi del comma 40.7, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione. Sono fatti salvi i casi in cui l'impianto di produzione è suddiviso in sezioni e viene attivato in date successive.

40.8 La capacità di trasporto che si rende disponibile sulle reti viene riassegnata dai gestori di rete ad altre richieste di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le *open season*, di quanto previsto al comma 40.9, compatibilmente con la potenza in immissione richiesta, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato e fatto salvo quanto previsto al comma 40.10:

- a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dei commi 33.5 e 33.6, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;
- b) richieste di connessione relative a impianti di produzione già connessi per i quali sono state attivate modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente ai sensi del comma 8.2, lettera d), o del comma 20.2, lettera d);
- c) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete ha attivato il coordinamento con altro gestore di rete;
- d) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete non ha ancora emesso il preventivo;
- e) nuove richieste di connessione nello stesso tratto di rete.

Nell'ambito della casistica di cui alla lettera a), al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione vengono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta di conferma di persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG da parte del responsabile del procedimento autorizzativo unico o del richiedente o del responsabile del procedimento di VIA (qualora necessaria).

Nell'ambito di ciascuna delle altre casistiche sopra richiamate, al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione vengono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie di cui al comma 6.3.

40.9 Il gestore di rete, nelle aree in cui sono attive le *open season*, al termine di ciascuna *open season* calcola la capacità di trasporto che si è resa disponibile sulle reti nel corso dell'*open season* e che non è già stata riallocata ai sensi del comma 40.8, lettera a) secondo le tempistiche di cui all'articolo 33 e procede alla sua riallocazione secondo quanto disposto dalle restanti lettere del comma 40.8.

- 40.10 In presenza di specifiche esigenze connesse allo sviluppo e alla gestione efficiente della rete elettrica i singoli gestori di rete possono richiedere all'Autorità una modifica dell'ordine di priorità e dei criteri stessi di cui al comma 40.8. A tal fine i singoli gestori presentano richiesta formale all'Autorità corredata delle singole deroghe e delle motivazioni alla base di tale richiesta.
- 40.11 I gestori di rete formalizzano tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento. I gestori di rete procedono a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadute entro 15 (quindici) giorni dalla data di decadenza.

Tabella 1

<i>Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili</i>	
Connessioni in alta e altissima tensione	
Plc (parametro per linea in cavo)	100.000 €/km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (parametro per linea aerea)	40.000 €/km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea.

Allegato I – Comunicazione Unica per impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W

Il sottoscritto, nato a il e residente nel Comune di Provincia (.....) via n., CAP c.f. / P.IVA, recapiti:
Tel fisso..... cellulare.....
E-mail.....

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/00, nella qualità di:

- Proprietario;
- titolare di altro diritto reale di godimento;
- amministratore del condominio sulla base di mandato dell'assemblea condominiale;
- altro (specificare) _____.

COMUNICA

Che in data _____

- presso il punto di prelievo identificato con il codice POD..... sarà installato e connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W avente le seguenti caratteristiche:
fonte/tipologia, marca....., modello....., potenza attiva nominale pari a [kW] e potenza nominale complessiva degli inverter (se presenti) pari a [kW]. L'impianto sarà situato all'interno di un'area censita nel Catasto Fabbricati/Terreni:
 - Foglio ___ part. ___ sub. ___
 - Foglio ___ part. ___ sub. ___
- l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W, già installato presso il punto di connessione identificato con il codice POD..... sarà oggetto di un intervento di potenziamento. A seguito del predetto intervento di potenziamento l'impianto di produzione avrà complessivamente una potenza attiva nominale pari a [kW] e una potenza nominale complessiva degli inverter (se presenti) pari a [kW]
- complessivamente sul predetto impianto sono stati installati sistemi di accumulo per una capacità nominale pari akWh.

DICHIARA

- a) che l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W rispetta tutte le seguenti caratteristiche:
 - sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6ter e 13ter del Testo Integrato Connessioni Attive, nonché delle Norme CEI;
 - sarà connesso alla rete elettrica tramite un punto di connessione sul quale è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza in prelievo maggiore o uguale alla potenza dell'impianto di produzione per il quale si richiede la connessione;
 - sarà connesso tramite un punto di connessione sul quale non sono connessi ulteriori impianti di produzione;
- b) l'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione è progettato e realizzato per soddisfare i fabbisogni energetici dell'utenza cui è connesso e che pertanto l'energia elettrica prodotta dal predetto impianto è per lo più autoconsumata dalla predetta utenza;
- c) di essere consapevole che avvalendosi di questa modalità per la connessione alla rete del proprio impianto di produzione rinuncia a qualsiasi pretesa in merito alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dal predetto impianto;
- d) di conferire mandato con rappresentanza all'impresa distributrice per l'attività di censimento dell'impianto di produzione nel sistema GAUDI;
- e) che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati.

ALLEGA (per impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W ivi incluso il caso di impianti di produzione “Plug & Play”)

Copia del documento di identità

Eventuale delega alla presentazione della comunicazione

ALLEGA (nel solo caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W diversi dagli impianti di produzione “Plug & Play”)

Schema elettrico unifilare dell'impianto

Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa

Dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati

Regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore

Luogo e data

FIRMA